SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) Anno 132° — Numero 202

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 29 agosto 1991** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 8 agosto 1991, n. 279.

Indennità di bilinguismo per il personale non assoggettato alla contrattazione del pubblico impiego in servizio presso uffici operanti nella regione Valle d'Aosta.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Ai magistrati dell'ordine giudiziario, ai dirigenti delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ed al personale ad essi collegato, ai dirigenti degli enti pubblici non economici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, agli appartenenti alle forze armate, esclusi i militari di leva, graduati e di truppa, ed ai corpi militarmente organizzati in possesso di qualifiche dirigenziali, in servizio presso uffici aventi sede nella regione Valle d'Aosta, che abbiano sostenuto con esito favorevole l'accertamento della conoscenza della lingua francese, è attribuita, con decorrenza 1° gennaio 1991, un'indennità speciale di seconda lingua, collegata alla professionalità, nella stessa misura e con le stesse modalità previste per il personale corrispondente in servizio presso uffici aventi sede nella regione Trentino-Alto Adige.

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 730 milioni per l'anno 1991, in lire 750 milioni per l'anno 1992 ed in lire 760 milioni a decorrere dall'anno 1993, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991, all'uopo utilizzando, quanto a lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993, lo specifico accantonamento e, quanto a lire 230 milioni per l'anno 1991, lire 250 milioni per l'anno 1992 e lire 260 milioni per l'anno 1993, l'accantonamento «Iniziative di enti ed organismi pubblici e privati per l'attuazione di interventi di promozione della cultura dell'innovazione tecnologica di qualità».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Courmayeur - Valle d'Aosta, addì 8 agosto 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

GASPARI, *Ministro per la funzione pubblica*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.

Nota all'art. 1:

— La legge n. 70/1975 reca: «Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 2861):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (ANDREOTTI) e dal Ministro per la funzione pubblica (GASPARI) il 4 giugno 1991.

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede deliberante, l'11 giugno 1991, con pareri delle commissioni 2ª, 4ª, 5ª, 7ª e della commissione per le questioni regionali.

Esaminato dalla 1ª commissione il 2 luglio 1991 e approvato il 3 luglio 1991.

Camera dei deputati (atto n. 5814):

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede legislativa, il 18 luglio 1991, con pareri delle commissioni II, IV, V, VII e XI.

Esaminato dalla I commissione il 23 luglio 1991 e approvato il 31 luglio 1991.

91G0322

LEGGE 14 agosto 1991, n. 280.

Modifiche ed integrazioni alla legge 3 giugno 1981, n. 308, recante norme in favore dei militari di leva e di carriera appartenenti alle Forze armate, ai Corpi armati ed ai Corpi militarmente ordinati, infortunati o caduti durante il periodo di servizio e dei loro superstiti.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. L'articolo 1 della legge 3 giugno 1981, n. 308, è sostituito dal seguente:

«Art. 1. — *1.* Sono destinatari delle norme di cui alla presente legge i militari in servizio di leva o i richiamati nelle Forze armate, nei Corpi armati e nei Corpi militarmente ordinati, gli allievi carabinieri, gli allievi della Guardia di finanza, gli allievi agenti di polizia, gli allievi del Corpo degli agenti di custodia e del Corpo forestale dello Stato, gli allievi di prima classe dell'Accademia navale, gli allievi delle scuole e collegi militari volontari o trattenuti i quali subiscano per causa di servizio o durante il periodo di servizio un evento dannoso che ne provochi la morte o che comporti una menomazione dell'integrità fisica ascrivibile ad una delle categorie di cui alla tabella *A* o alla tabella *B*, annesse alla legge 18 marzo 1968, n. 313, e successive modificazioni. Sono esclusi dal presente beneficio i militari in licenza, in permesso e quelli che, al momento dell'evento dannoso, si trovino fuori dal presidio senza autorizzazione».

Art. 2.

1. All'articolo 6 della legge 3 giugno 1981, n. 308, è aggiunto il seguente comma:

«Ai familiari dei destinatari di cui all'articolo 1 deceduti durante il periodo di servizio è corrisposta una speciale elargizione di lire 50 milioni».

Art. 3.

1. L'estensione dei benefici di cui all'articolo 1 decorre dall'entrata in vigore della presente legge, salvo quelli previsti dal terzo comma dell'articolo 6 della legge 3 giugno 1981, n. 308, come modificato dall'articolo 2 della presente legge, che decorrono dal 1° gennaio 1969.

2. Alla liquidazione ed erogazione dei benefici previsti dalla presente legge si procede a decorrere dal 1992, tenuto conto dell'ordine del verificarsi degli infortuni, entro i limiti degli stanziamenti all'uopo autorizzati dall'articolo 4.

Art. 4.

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in lire 26.100 milioni nel 1992 e in lire 39.400 milioni nel 1993 per l'erogazione dei benefici pregressi di cui all'articolo 3, comma 1, ed in lire 10.000 milioni annui a decorrere dal 1992 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni relative ai medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1991, all'uopo utilizzando l'accantonamento:«Riforma delle leggi sui caduti in servizio e sulla sanità militare».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 agosto 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 1:

— La legge n. 308/1981 reca: «Norme in favore dei militari di leva e di carriera appartenenti alle Forze armate, ai Corpi armati ed ai Corpi militarmente ordinati, infortunati o caduti in servizio e dei loro superstiti».

— La legge n. 313/1968 reca: «Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra».

Nota all'art. 2:

— Il testo dell'art. 6 della citata legge n. 308/1981, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 6. — Ai familiari dei soggetti di cui al precedente articolo 1, dei militari in servizio permanente e di complemento, delle Forze di polizia, compresi i funzionari di pubblica sicurezza e il personale della polizia femminile deceduti in attività di servizio per diretto effetto di ferite o lesioni causate da eventi di natura violenta, riportate nell'adempimento del servizio, è corrisposta una speciale elargizione pari al 50 per cento di quella prevista dalla legge 28 novembre 1975, n. 624, e successive integrazioni e modificazioni.

Tale elargizione è aumentata di un ulteriore 30 per cento quando il dante causa abbia carico di famiglia.

Ai familiari dei destinatari di cui all'articolo 1 deceduti durante il periodo di servizio è corrisposta una speciale elargizione di lire 50 milioni».

Nota all'art. 3:

— Per il testo vigente dell'art. 6 della citata legge n. 308/1981 si veda la nota all'art. 2.

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 148):

Presentato dall'on. AMODEO ed altri il 2 luglio 1987.

Assegnato alla IV commissione (Difesa), in sede referente, il 6 febbraio 1989, con pareri delle commissioni I e V.

Esaminato dalla IV commissione, in sede referente, il 19, 27 aprile 1989; 10 maggio 1989; 20, 21, 27, 28 settembre 1989; 19 ottobre 1989; 19, 26 settembre 1990; 6 dicembre 1990; 16 maggio 1991; 4, 10 luglio 1991.

Assegnato nuovamente alla IV commissione, in sede legislativa, il 18 luglio 1991.

Esaminato dalla IV commissione, in sede legislativa, e approvato il 23 luglio 1991, in un testo unificato con atti n. 157 (AMODEO ed altri) e n. 435 (CACCIA ed altri).

Senato della Repubblica (atto n. 2940):

Assegnato alla 4ª commissione (Difesa), in sede deliberante, il 30 luglio 1991, con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 4ª commissione e approvato il 1° agosto 1991.

91G0323

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 7 agosto 1991.

Riparto tra comuni, province e comunità montane del fondo stanziato dallo Stato per il finanziamento dei maggiori oneri 1991 discendenti dal contratto 1988-1990 dei dipendenti degli enti locali.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge n. 415 del 1989, convertito nella legge n. 38 del 1989, con il quale all'art. 2-*bis* si è stabilito che l'importo corrispondente al finanziamento degli oneri contrattuali 1988-1990 veniva ripartito tra gli enti locali secondo criteri stabiliti con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro sentite le associazioni di categorie (ANCI, UPI, UNCEM);

Rilevato che l'art. 51 del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1990, n. 333, prevede la copertura finanziaria per gli oneri contrattuali 1988-1990 e per gli oneri 1991;

Preso atto che con il decreto ministeriale 8 agosto 1990, è stato ripartito tra comuni, province e comunità montane l'onere del contratto per gli anni 1988-1990 secondo criteri concordati dall'UPI, dall'ANCI e dall'UNCEM;

Riscontrato che si sono verificate discordanze che gli enti locali hanno rilevato in ordine alla comunicazione relativa al numero dei dipendenti alla data del 30 giugno 1988 e che si è dovuto effettuare la revisione delle schede relative al censimento del 30 giugno 1988 e delle segnalazioni pervenute dai singoli enti;

Ritenuto necessario apportare le variazioni al numero dei dipendenti cui ragguagliare il contributo da corrispondere, per gli enti di cui all'allegato che forma parte integrante del presente decreto;

Visto il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 333 che prevede per gli oneri contrattuali 1991 un fondo di lire 2.503 miliardi;

Ritenuto che in sede di ripartizione del fondo di lire 2.503 miliardi, si rende altresì necessario procedere ai conguagli dei contributi spettanti per gli oneri contrattuali relativi agli anni 1988-1990;

Considerato che, ai fini di prevedere i relativi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno cui imputare l'assegnazione del contributo, è necessario determinare separatamente per ciascuna categoria di enti (comuni, province e comunità montane) l'onere complessivo;

Rilevato che sulla base dei dati del censimento effettuato al 30 giugno 1988, sono stati determinati i costi medi 1991 per dipendente di ogni tipologia di ente;

Visto, quindi, che l'onere contrattuale per singolo ente è costituito dal prodotto tra il costo medio relativo alla tipologia cui l'ente appartiene ed il numero degli addetti individuati dal citato censimento;

Preso atto che dal calcolo degli oneri dei singoli enti si risale all'importo complessivo, distinto per ognuna delle tre tipologie di enti ed alle relative percentuali da utilizzare per il riparto del contributo erariale: comuni 88,12605687 per cento; province 10,84373937 per cento; comunità montane 1,03020376 per cento;

Visto il parere espresso da U.P.I., A.N.C.I. e U.N.C.E.M. in merito all'adozione dei criteri e della metodologia sopra esposta;

Decreta:

Art. 1.

Il fondo di lire 2.503 miliardi per il finanziamento dei maggiori oneri contrattuali 1991 discendente dall'applicazione del contratto 1988-1990 relativo al comparto del personale degli enti locali è destinato per lire 11.852.616.990 ad effettuare i conguagli a seguito delle variazioni riconosciute agli enti locali che hanno ricevuto importi inferiori per gli oneri contrattuali 1988-1990 e per L. 2.491.147.383.010 alla ripartizione del finanziamento dei maggiori oneri contrattuali per il 1991.

Art. 2.

L'importo di L. 11.852.616.990 di cui L. 962.794.015 per le amministrazioni provinciali, L. 10.718.221.800 per i comuni e L. 171.601.175 per le comunità montane

(allegato 2) è determinato prendendo le variazioni algebriche riconosciute agli enti locali in ordine al numero dei dipendenti alla data del 30 giugno 1988 e moltiplicandole per l'importo unitario spettante per gli oneri contrattuali 1988-1990.

Art. 3.

Il fondo di L. 2.491.147.383.010 per il finanziamento dei maggiori oneri contrattuali 1991 è ripartito con le seguenti percentuali: comuni 88,12605687 per cento; province 10,84373937 per cento; comunità montane 1,03020376 per cento. Tale fondo anche se inferiore rispetto a quello previsto nel citato decreto del Presidente della Repubblica non comporta l'erogazione di minori contributi per gli enti locali, in quanto tali enti hanno ricevuto maggiori contributi per gli oneri contrattuali sostenuti negli anni 1988-1990. Si verifica, quindi, una compensazione.

Art. 4.

I costi medi per dipendente per le tipologie di enti sono determinati nelle misure di seguito elencate:

	Tipologia	Beneficio medio
Comuni	1A	L. 5.007.621,7705
	1B	L. 4.682.856,5698
	03	L. 4.491.293,3244
	04	L. 4.488.333,8898
	05	L. 4.553.247,4362
Province	1A	L. 4.904.089,4033
	1B	L. 4.696.870,7803
Comunità montane	1B	L. 5.548.126,6302
	03	L. 4.781.868,6787

Art. 5.

Ai fini del calcolo dell'importo del contributo spettante ad ogni singolo ente sono determinati i parametri per miliardo di lire di cui al tabulato che forma parte integrante del presente decreto.

Roma, 7 agosto 1991

Il Ministro dell'interno
SCOTTI

Il Ministro del tesoro
CARLI

ALLEGATO

COMUNI
Variazioni relative agli oneri contrattuali 1988-1990

Codice ente	Denominazione ente	Variazioni in aumento o in diminuzione	Importo spettante in aumento o in diminuzione	Vecchio importo spettante 1988-1990	Nuovo importo spettante 1988-1990
010020050	Alice Bel Colle (Alessandria)	+ 1	4.522.035	13.566.105	18.088.140
010070310	Castelnuovo Don Bosco (Asti)	+ 7	31.654.250	54.264.425	85.918.675
010270270	Bossolasco (Cuneo)	— 1	4.522.035	18.088.140	13.566.105
010272080	Sanfrè (Cuneo)	+ 5	22.610.180	76.874.605	99.484.785
010811710	Osasio (Torino)	+ 1	4.522.035	9.044.070	13.566.105
010811940	Pont-Canavese (Torino)	+ 27	121.506.200	90.004.590	211.510.790
010812761	Varisella (Torino)	+ 2	9.044.070	13.566.105	22.610.175
030151020	Monno (Brescia)	+ 1	4.522.035	9.044.070	13.566.105
030260150	Casalbuttano ed Uniti (Cremona)	+ 12	54.002.755	58.502.985	112.505.740
030491450	Milano	+ 1.065	5.190.845.560	113.360.268.565	118,551.114.125
030492280	Vanzago (Milano)	+ 18	81.004.135	58.502.985	139.507.120
030570730	Groppello Cairoli (Pavia)	+ 5	22.501.150	72.003.670	94.504.820
050100081	Canale d'Agordo (Belluno)	+ 7	31.654.245	13.566.105	45.220.350
050100300	Livinallongo del Col di Lana (Belluno)	+ 1	4.522.035	67.830.535	72.352.570
050540090	Baone (Padova)	+ 3	13.500.690	36.001.835	49.502.525
050540130	Borgoricco (Padova)	— 9	— 40.502.065	144.007.345	103.505.280
050540770	S. Martino di Lupari (Padova)	+ 13	58.934.450	108.802.065	167.736.515
050710070	Bosaro (Rovigo)	+ 2	9.044.075	27.132.215	36.176.290
050710170	Corbola (Rovigo)	+ 4	18.088.145	99.484.780	117.572.925
050900260	Cassola (Vicenza)	+ 7	31.733.935	208.537.290	240.271.225
060350050	Farra di Isonzo (Gorizia)	+ 1	4.522.035	40.698.320	45.220.355
070340010	Arenzano (Genova)	— 35	— 158.669.675	775.214.700	616.545.025
070340430	Pieve Ligure (Genova)	+ 8	36.176.285	54.264.425	90.440.710
070370360	Ospedaletti (Imperia)	+ 13	58.502.985	94.504.820	153.007.805
070370600	Vasia (Imperia)	+ 1	4.522.035	13.566.105	18.088.140
080290080	Ferrara	+ 40	194.961.335	7.583.995.955	7.778.957.290
080290100	Iolanda di Savoia (Ferrara)	+ 6	27.001.380	139.507.115	166.508.495
080290180	Ro Ferrarese (Ferrara)	+ 1	4.500.230	153.007.805	157.508.035
080320140	Gambettola (Forlì)	+ 10	45.002.295	279.014.230	324.016.525
080320210	Modigliana (Forlì)	+ 16	72.003.670	180.009.180	252.012.850
080500390	Sassuolo (Modena)	— 20	— 92.972.555	2.026.801.700	1.933.829.145
080560300	Roccabianca (Parma)	+ 1	4.500.230	76.503.900	81.004.130

Codice ente	Denominazione ente	Variazioni in aumento o in diminuzione	Importo spettante in aumento o in diminuzione	Vecchio importo spettante 1988-1990	Nuovo importo spettante 1988-1990
080610100	Caorso (Piacenza)	+ 10	45.002.295	117.005.965	162.008.260
080610460	Villanova sull'Arda (Piacenza)	+ 1	4.522.035	67.830.535	72.352.570
090050050	Bucine (Arezzo)	+ 39	175.508.955	157.508.035	333.016.990
090360170	Orbetello (Grosseto)	+ 164	762.374.950	195.242.365	957.617.315
090420190	Sassetta (Livorno)	+ 1	4.522.035	45.220.355	49.742.390
090430010	Altopascio (Lucca)	+ 13	58.934.450	321.872.770	380.807.220
090430130	Forte dei Marmi (Lucca)	+ 19	88.323.925	655.456.510	743.780.435
090430320	Vergemoli (Lucca)	+ 3	13.566.105	13.566.105	27.132.210
100800090	Castel Giorgio (Terni)	+ 1	4.522.035	94.962.745	99.484.780
100800120	Ferentillo (Terni)	+ 19	85.918.670	63.308.495	149.227.165
110030440	Sassoferrato (Ancona)	+ 29	130.506.655	261.013.310	391.519.965
110060080	Belmonte Piceno (Ascoli Piceno)	+ 1	4.522.035	31.654.250	36.176.285
120330190	Cassino (Frosinone)	+ 12	55.783.535	1.701.397.755	1.757.181.290
120700160	Canale Monterano (Roma)	+ 5	22.610.180	94.962.745	117.572.925
120700370	Filacciano (Roma)	+ 3	13.566.105	18.088.140	31.654.245
120700750	Percile (Roma)	+ 1	4.522.035	22.610.175	27.132.210
120701080	Vallinfreda (Roma)	+ 2	9.044.070	18.088.140	27.132.210
130230150	Casalbordino (Chieti)	+ 17	76.503.900	180.009.180	256.513.080
130230180	Castel Frentano (Chieti)	+ 20	90.004.590	72.003.670	162.008.260
130230710	Rapino (Chieti)	+ 9	40.698.320	31.654.250	72.352.570
130380310	Castelvecchio Subequo (L'Aquila)	+ 1	4.522.035	63.308.495	67.830.530
130380360	Civitella Roveto (L'Aquila)	+ 2	9.000.460	58.502.985	67.503.445
130790120	Castiglione Messer Raimondo (Teramo)	+ 3	13.566.105	94.962.745	108.528.850
140190060	Campobasso	+ 70	341.182.340	2.651.474.165	2.992.656.505
150110430	Morcone (Benevento)	+ 12	54.401.030	303.739.095	358.140.125
150110750	Vitulano (Benevento)	+ 2	9.000.460	54.002.755	63.003.215
150510060	Bacoli (Napoli)	+ 250	1.133.354.825	874.949.925	2.008.304.750
150510400	Liveri (Napoli)	+ 10	45.220.355	54.264.425	99.484.780
150510620	Qualiano (Napoli)	+ 64	290.138.830	272.005.155	562.143.985
150720160	Bracigliano (Salerno)	+ 14	63.003.215	184.509.410	247.512.625
160310580	Vieste (Foggia)	+ 7	32.540.395	497.403.170	529.943.565
170640250	Castelsaraceno (Potenza)	+ 4	18.088.145	72.352.570	90.440.715
170640480	Missanello (Potenza)	+ 5	22.610.180	36.176.285	58.786.465
170640630	Rapolla (Potenza)	+ 9	40.502.065	171.008.720	211.510.785
170640670	Rivello (Potenza)	+ 19	85.504.360	99.005.050	184.509.410
180220570	Girifalco (Catanzaro)	— 9	40.502.065	297.015.150	256.513.085
180220790	Monterosso Calabro (Catanzaro)	+ 7	31.654.250	104.006.815	135.661.065
180221010	Rombiolo (Catanzaro)	+ 7	31.501.610	153.007.805	184.509.415
180221400	Stefanaconi (Catanzaro)	+ 4	18.088.140	76.874.605	94.962.745
180250400	Cetraro (Cosenza)	+ 19	86.134.970	367.206.965	453.341.935
180670430	Locri (Reggio Calabria)	+ 51	231.204.385	562.143.995	793.348.380
190480270	Furci Siculo (Messina)	+ 3	13.500.690	94.504.820	108.005.510
190480330	Graniti (Messina)	+ 2	9.044.070	63.308.495	72.352.565
190480340	Gualtieri Sicaminò (Messina)	+ 15	67.830.530	94.962.745	162.793.275
190480380	Librizzi (Messina)	+ 3	13.566.110	81.396.640	94.962.750
190480620	Oliveri (Messina)	+ 6	27.132.215	67.830.535	94.962.750
190550171	Çamporeale (Palermo)	+ 16	72.003.675	153.007.805	225.011.480
190550290	Cinisi (Palermo)	+ 24	108.005.510	171.008.720	279.014.230
190550390	Gratteri (Palermo)	+ 3	13.566.105	63.308.495	76.874.600
190650070	Monterosso Almo (Ragusa)	+ 4	18.000.920	162.008.265	180.009.185
190820140	Paceco (Trapani)	+ 32	145.069.420	512.276.380	657.345.800
190820160	Partanna (Trapani)	+ 32	145.069.420	512.276.380	657.345.800
200170961	Villa Peruccio (Cagliari)	+ 1	4.522.035	40.698.320	45.220.355
		Totale generale comuni	10.718.221.800	139.184.144.120	149.902.365.920

AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI
Variazioni relative agli oneri contrattuali 1988-1990

Codice ente	Denominazione ente	Variazioni in aumento o in diminuzione	Importo spettante in aumento o in diminuzione	Vecchio importo spettante 1988-1990	Nuovo importo spettante 1988-1990
080500000	Modena	+ 87	421.948.400	2.977.888.725	3.399.837.125
130380000	L'Aquila	+ 41	198.849.245	2.880.889.090	3.079.738.335
150110000	Benevento	+ 72	341.996.370	2.165.977.015	2.507.973.385
	Totale generale amministrazioni provinciali		962.794.015	8.024.754.830	8.987.548.845

COMUNITÀ MONTANE
Variazioni relative agli oneri contrattuali 1988-1990

Codice ente	Denominazione ente	Variazioni in aumento o in diminuzione	Importo spettante in aumento o in diminuzione	Vecchio importo spettante 1988-1990	Nuovo importo spettante 1988-1990
010027020	Comunità Montana - Val Borbera e Valle Spinti (Alessandria)	+ 1	5.389.650	70.065.415	75.455.065
010817100	Comunità Montana - Valle Orco e Soana (Torino)	— 24	— 129.351.540	161.689.425	32.337.885
030247020	Comunità Montana - Valsassina, Valvarrone e Val d'Esino (Como)	— 1	— 5.389.645	32.337.885	26.948.240
090437020	Comunità Montana - Media Valle del Serchio (Lucca)	— 25	— 134.741.190	194.027.310	59.286.120
170477010	Comunità Montana - Medio Basento (Matera)	+ 7	34.690.355	19.823.060	54.513.415
180677050	Comunità Montana - Versante dello Stretto (Reggio Calabria)	+ 74	398.833.915	86.234.360	485.068.275
	Totale generale comunità montane		169.431.545	564.177.455	733.609.000

COMUNITÀ MONTANE
Variazioni relative agli oneri contrattuali 1988-1990
(Cambio di tipologia)

Codice ente	Denominazione ente	Tipologia	Beneficio contrattuale	Incremento	Vecchio importo	Nuovo importo spettante
050907010	Comunità Montana - Alto Astico e Posina (Vicenza)	1B	6.305.206,4937	2.169.630	24.778.825	26.948.455

ALLEGATO 2

INTEGRAZIONE DI FONDI AGLI ENTI LOCALI
A SEGUITO DELLE INTERVENUTE VARIAZIONI RICONOSCIUTE DEL NUMERO DEI DIPENDENTI
(valori in lire)

Amministrazioni provinciali	962.794.015
Comuni	10.718.221.800
Comunità montane	171.601.175
Totale . . .	11.852.616.990

DETERMINAZIONE DEL FONDO DISPONIBILE PER IL RIPIANO PER IL 1991

Stanziamento	2.503.000.000.000
Variazioni	11.852.616.990 (-)
Fondo per riparto 1991 . . .	2.491.147.383.010

ONERE CONTRATTUALE PER IL 1991

Amministrazioni provinciali	315.486.017.865
Comuni	2.563.925.395.077
Comunità montane	29.972.583.299
Totale . . .	2.909.383.996.241

PERCENTUALI DI RIPARTO

Amministrazioni provinciali	10,84373937
Comuni	88,12605687
Comunità montane	1,03020376
	100,00000000

SOMME DA RIPARTIRE PER IL 1991

Amministrazioni provinciali	270.133.529.535
Comuni	2.195.349.959.465
Comunità montane	25.663.894.010
Totale . . .	2.491.147.383.010

91A3829

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

DECRETO 18 luglio 1991.

Istituzione del corso di familiarizzazione alle tecniche di sicurezza per navi cisterna adibite al trasporto di gas liquefatti della durata non inferiore a quindici ore.

IL MINISTRO
DELLA MARINA MERCANTILE

Visto il codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e il relativo regolamento di esecuzione;

Vista la legge 21 novembre 1985, n. 739, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 16 dicembre 1985, concernente l'adesione alla convenzione sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti e alla guardia, adottata a Londra il 7 luglio 1978, e sua esecuzione;

Visto il comunicato del Ministero degli affari esteri, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 275 del 24 novembre 1987, relativo al deposito, presso il segretariato generale dell'IMO, in data 26 agosto 1987, dello strumento di adesione dell'Italia alla convenzione suddetta, entrata, pertanto, in vigore, per l'Italia il 26 novembre 1987, conformemente all'art. XIV;

Vista la regola V/3 della citata convenzione internazionale relativa ai requisiti minimi obbligatori per l'addestramento e la qualificazione di comandanti, ufficiali e comuni di navi cisterna adibite al trasporto di gas liquefatti;

Visto il decreto ministeriale 15 marzo 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 dell'8 maggio 1990, con il quale è stato istituito il corso di familiarizzazione alle tecniche di sicurezza per navi cisterna adibite al trasporto di gas liquefatti;

Tenuto conto della necessità di ottemperare a quanto richiesto dalla suddetta regola nonché di aggiornare i programmi e le attrezzature per lo svolgimento del corso di familiarizzazione alle tecniche di sicurezza per navi cisterna adibite al trasporto di gas liquefatti;

Sentito il comitato tecnico sull'istruzione, l'addestramento professionale, l'aggiornamento e la qualificazione del personale marittimo, istituito con decreto ministeriale 10 maggio 1990;

Tenuto conto delle risultanze dei lavori del sottocomitato *ad hoc* istituito in seno al predetto comitato, delegato a stabilire i requisiti necessari per l'organizzazione dei corsi di familiarizzazione per navi cisterna adibite al trasporto di gas liquefatti;

Decreta:

Art. 1.

È istituito il corso di familiarizzazione alle tecniche di sicurezza per navi cisterna adibite al trasporto di gas liquefatti della durata non inferiore a quindici ore.

Il programma da svolgere deve essere conforme a quello indicato nell'allegato *A* al presente decreto.

Art. 2.

È tenuto a frequentare il corso il personale di coperta e di macchina che deve essere addetto alle operazioni di carico o di discarica o ai relativi macchinari a bordo di navi cisterna adibite al trasporto di gas liquefatti a meno che non sia stato imbarcato per almeno tre mesi sulle navi medesime negli ultimi cinque anni.

La frequenza del corso può essere sostituita da un idoneo tirocinio pratico della durata non inferiore ad un mese effettuato a bordo di navi cisterna adibite al trasporto di gas liquefatti alle dipendenze di un ufficiale responsabile del carico che deve comprovare l'avvenuto addestramento con apposita annotazione sul giornale nautico.

Detto personale, prima di eseguire le operazioni di cui al primo comma dell'art. 2 del presente decreto, deve essere in possesso dell'attestato relativo al corso antincendio.

Art. 3.

Il corso può essere svolto da istituti, enti o società dotati delle strutture e delle attrezzature di cui all'allegato *B* al presente decreto, autorizzati dal Ministro della marina mercantile.

Art. 4.

Ad ogni corso possono essere ammessi marittimi, anche provenienti da Stati esteri, in numero non superiore a trenta.

Art. 5.

Il Ministero della marina mercantile, sulla base dei profili professionali di cui all'allegato *C*, stabilisce la consistenza e la idoneità del corpo istruttori del corso, perché ne siano salvaguardate la finalità e la completezza.

Art. 6.

Al termine del corso, i partecipanti devono sostenere un esame teorico-pratico dinanzi ad una commissione presieduta da un rappresentante del Ministero della

marina mercantile, composta dal direttore del corso, da almeno due membri del corpo docente e, eventualmente, integrata da un esperto nominato dal Ministero della marina mercantile.

Art. 7.

A coloro che abbiano frequentato il corso con esito favorevole è rilasciato un attestato secondo il modello indicato nell'allegato *D* al presente decreto.

A coloro che abbiano effettuato il tirocinio di cui all'art. 2 è rilasciato un attestato secondo il modello indicato nell'allegato *E*.

Art. 8.

Il decreto ministeriale 15 marzo 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 dell'8 maggio 1990, è abrogato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, 18 luglio 1991

Il Ministro: FACCHIANO

ALLEGATO *A*

PROGRAMMA DEL CORSO DI FAMILIARIZZAZIONE PER NAVI CISTERNA ADIBITE AL TRASPORTO DI GAS LIQUEFATTI.

Principi generali:

tipi di gas trasportati; pericoli associati al maneggio dei gas più frequentemente trasportati; descrizione generale degli impianti per il trasporto del carico; impianti di caricazione e di discarica inclusi gli impianti per lo sfiato del carico; caratteristiche strutturali di sicurezza della nave e requisiti particolari.

Prevenzione degli incendi e lotta antincendio:

fonti di ignizione; prevenzione degli incendi e delle esplosioni; restrizioni per fumare e per cucinare e loro controllo: metodi di lotta antincendio; impianti antincendio fissi e mobili.

Pericoli per la salute e protezione personale:

pericoli di contatto con la pelle ed inalazione dei vapori del carico o di gas inerte; tipi di antidoti e loro effetti; uso corretto degli indumenti protettivi e dell'autoprotettore, dei rianimatori e dell'equipaggiamento di salvataggio e dei corredi di sfuggita; ingresso in compartimenti chiusi.

Prevenzione dell'inquinamento:

procedure da seguire per prevenire l'inquinamento dell'aria e dell'acqua; misure da prendere in casi di traboccamenti.

Procedure di emergenza:

schema di base del piano di emergenza; procedure nell'eventualità di incendio, collisione ed arenamento, traboccamenti o fughe di gas liquefatti, infortuni.

ALLEGATO *B*

STRUTTURE ED ATTREZZATURE PER LO SVOLGIMENTO DEL CORSO DI FAMILIARIZZAZIONE PER NAVI CISTERNA ADIBITE AL TRASPORTO DI GAS LIQUEFATTI.

Un'aula per lezioni teoriche, dotata di sussidi didattici e audiovisivi relativi ad impianti su navi cisterna adibiti al trasporto di gas liquefatti consistenti in: trasparenti, diapositive, pellicole, libri e pubblicazioni, ecc.

Pannelli didattici riproducenti i vari tipi di navi cisterna adibite al trasporto di gas liquefatti, gli impianti relativi alla sicurezza e al maneggio del carico.

Indumenti ed equipaggiamenti protettivi, rianimatori, analizzatori di atmosfere infiammabili e/o tossiche.

ALLEGATO *C*

REQUISITI DEL CORPO ISTRUTTORI DEL CORSO DI FAMILIARIZZAZIONE ALLE TECNICHE DI SICUREZZA PER NAVI CISTERNA ADIBITE AL TRASPORTO DI GAS LIQUEFATTI.

Capitano di lungo corso con esperienza acquisita in periodo recente di almeno cinque anni di navigazione in qualità di comandante o di primo ufficiale su navi destinate al trasporto di merci pericolose, di cui almeno due su navi adibite al trasporto di gas liquefatti.

Capitano di macchina con esperienza acquisita in periodo recente di almeno cinque anni di navigazione in qualità di direttore o di primo ufficiale di macchina su navi destinate al trasporto di merci pericolose, di cui almeno due su navi adibite al trasporto di gas liquefatti.

Laureato in ingegneria con almeno cinque anni di insegnamento in macchine marine e/o servizi ausiliari di bordo ovvero con esperienza specifica acquisita per almeno cinque anni presso industrie navali o presso istituti anche statali o parastatali operanti nel settore.

Laureato in discipline nautiche docente di sicurezza e/o arte navale con almeno cinque anni di insegnamento in tali materie.

ALLEGATO *D*

MODELLO DI ATTESTATO DEL CORSO DI FAMILIARIZZAZIONE ALLE TECNICHE DI SICUREZZA PER NAVI CISTERNA ADIBITE AL TRASPORTO DI GAS LIQUEFATTI.

....

(denominazione dell'istituto, ente o società)
(name of the school)

CORSO DI FAMILIARIZZAZIONE ALLE TECNICHE DI SICUREZZA PER NAVI CISTERNA ADIBITE AL TRASPORTO DI GAS LIQUEFATTI
(liquefied gas tankers familiarization course)

Si certifica che il sig. ....
We hereby that Mr.

nato a .... il .... iscritto
born in *on* *entered*

nelle matricole del compartimento marittimo di .... al n. ....
in the registers of the Marine Compartment of *n.*

ha frequentato dal .... al ....
has attended from *to*

con esito favorevole il corso di familiarizzazione alle tecniche di sicurezza per navi cisterna adibite al trasporto di gas liquefatti
with positive results the liquefied gas tankers familiarization course

presso .... autorizzato dal Ministero della
at *authorized by Ministry of*

marina mercantile con dispaccio n. ....
Merchant Marine with despatch n.

in data ....
dated

Tale corso si è svolto ai sensi della Reg. V/3 della convenzione IMO STCW/78 e secondo le modalità di cui al D.M. 18 luglio 1991.

The above mentioned training course has taken place in accordance with Reg. V/3 of IMO STCW/78 Convention and in compliance with the procedures of the M.D. July 18, 1991.

Data del rilascio .... Registrato col n. ....
Date of issue *Registered n.*

Il Direttore del corso
course Director

....

Il Presidente della commissione di esami
President of examination commission

....

(Rappresentante del Ministero della marina mercantile)
(Representative of Ministry of Merchant Marine)

ALLEGATO *E*

MODELLO DI ATTESTATO DEL TIROCINIO PRATICO EFFETTUATO A BORDO DELLE NAVI CISTERNA ADIBITE AL TRASPORTO DI GAS LIQUEFATTI.

Si certifica che il sig. ....
I hereby certify that Mr.

nato a .... il ....
born in *on*

iscritto nelle matricole del compartimento marittimo di ....
entered in the registers of the Marine Compartment of

al n. .... ha effettuato a bordo di navi cisterna adibite al trasporto di gas liquefatti alle dipendenze di un ufficiale responsabile del carico dal .... al..
n. has effected on board of liquefied gas tankers under orders of an officer responsible for the cargo from to

il tirocinio pratico previsto dal D.M. 18 luglio 1991 ai sensi della Reg.
the apprenticeship persuant to M. D. July 18, 1991 in accordance with Reg.

V/3 della convenzione IMO STCW/78.
V/3 of IMO STCW/78 convention.

Il comandante del porto
The harbour master

....

91A3857

DECRETO 18 luglio 1991.

Istituzione del corso di familiarizzazione alle tecniche di sicurezza per navi cisterna adibite al trasporto di prodotti chimici della durata non inferiore a quindici ore.

IL MINISTRO
DELLA MARINA MERCANTILE

Visto il codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e il relativo regolamento di esecuzione;

Vista la legge 21 novembre 1985, n. 739, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 16 dicembre 1985, concernente l'adesione alla convenzione sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti e alla guardia, adottata a Londra il 7 luglio 1978, e sua esecuzione;

Visto il comunicato del Ministero degli affari esteri, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 275 del 24 novembre 1987, relativo al deposito, presso il segretariato generale dell'IMO, in data 26 agosto 1987, dello strumento di adesione dell'Italia alla convenzione suddetta, entrata, pertanto, in vigore per l'Italia il 26 novembre 1987, conformemente all'art. XIV;

Vista la regola V/2 della citata convenzione internazionale relativa ai requisiti minimi obbligatori per l'addestramento e la qualificazione di comandanti, ufficiali e comuni di navi cisterna adibite al trasporto di prodotti chimici;

Visto il decreto ministeriale 2 gennaio 1987, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 19 febbraio 1987, con il quale è stato istituito il corso di familiarizzazione alle tecniche di sicurezza per navi cisterna adibite al trasporto di prodotti chimici;

Tenuto conto della necessità di ottemperare a quanto richiesto dalla suddetta regola nonché di aggiornare i programmi e le attrezzature per lo svolgimento del corso di familiarizzazione alle tecniche di sicurezza per navi cisterna adibite al trasporto di prodotti chimici;

Sentito il comitato tecnico sull'istruzione, l'addestramento professionale, l'aggiornamento e la qualificazione del personale marittimo, istituito con decreto ministeriale 10 maggio 1990;

Tenuto conto delle risultanze dei lavori del sottocomitato *ad hoc* istituito in seno al predetto comitato, delegato a stabilire i requisiti necessari per l'organizzazione dei corsi di familiarizzazione per navi cisterna adibite al trasporto di prodotti chimici;

Decreta:

Art. 1.

È istituito il corso di familiarizzazione alle tecniche di sicurezza per navi cisterna adibite al trasporto di prodotti chimici della durata non inferiore a quindici ore.

Il programma da svolgere deve essere conforme a quello indicato nell'allegato *A* al presente decreto.

Art. 2.

È tenuto a frequentare il corso il personale di coperta e di macchina che deve essere addetto alle operazioni di carico o di discarica o ai relativi macchinari a bordo di navi cisterna adibite al trasporto di prodotti chimici a meno che non sia stato imbarcato per almeno tre mesi sulle navi medesime negli ultimi cinque anni.

La frequenza del corso può essere sostituita da un idoneo tirocinio pratico della durata non inferiore ad un mese effettuato a bordo di navi petroliere alle dipendenze di un ufficiale responsabile del carico che deve comprovare l'avvenuto addestramento con apposita annotazione sul giornale nautico.

Detto personale, prima di eseguire le operazioni di cui al primo comma dell'art. 2 del presente decreto, deve essere in possesso dell'attestato relativo al corso antincendio.

Art. 3.

Il corso può essere svolto da istituti, enti o società dotati delle strutture e delle attrezzature di cui all'allegato *B* al presente decreto, autorizzati dal Ministro della marina mercantile.

Art. 4.

Ad ogni corso possono essere ammessi marittimi, anche provenienti da Stati esteri, in numero non superiore a trenta.

Art. 5.

Il Ministero della marina mercantile, sulla base dei profili professionali di cui all'allegato *C*, stabilisce la consistenza e la idoneità del corpo istruttori del corso, perché ne siano salvaguardate la finalità e la completezza.

Art. 6.

Al termine del corso, i partecipanti devono sostenere un esame teorico-pratico dinanzi ad una commissione presieduta da un rappresentante del Ministero della marina mercantile, composta dal direttore del corso, da almeno due membri del corpo docente e, eventualmente, integrata da un esperto nominato dal Ministero della marina mercantile.

Art. 7.

A coloro che abbiano superato l'esame con esito favorevole, è rilasciato un attestato secondo il modello indicato nell'allegato *D* al presente decreto.

A coloro che abbiano effettuato il tirocinio di cui all'art. 2 è rilasciato un attestato secondo il modello indicato nell'allegato *E*.

Restano validi gli attestati rilasciati anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 8.

Il decreto ministeriale 2 gennaio 1987, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 19 febbraio 1987, è abrogato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, 18 luglio 1991

Il Ministro: FACCHIANO

ALLEGATO *A*

PROGRAMMA DEL CORSO DI FAMILIARIZZAZIONE ALLE TECNICHE DI SICUREZZA PER NAVI CISTERNA ADIBITE AL TRASPORTO DI PRODOTTI CHIMICI.

Principi generali:

cenni sulla volatilità dei prodotti chimici; infiammabilità; temperatura di infiammabilità e di autoaccensione; limiti di infiammabilità e loro controllo.

Pericoli per la salute e precauzioni da osservare:

pericoli da contatto con la pelle; inalazione e ingestione accidentali del carico; assenza di ossigeno nei locali chiusi con particolare riferimento al sistema di inertizzazione; proprietà tossiche dei carichi trasportati; accesso nei locali chiusi; utilizzo degli analizzatori relativi; condizioni per l'accesso per lavori nei locali chiusi; salvataggio da locali chiusi; primo intervento di pronto soccorso.

Procedure di emergenza:

procedure di emergenza antincendio a bordo e sui terminali; schema degli impianti antincendio fissi e mobili; fonti di ignizione; prevenzione degli incendi e delle esplosioni; piani di emergenza; controllo delle restrizioni per fumare e cucinare; procedure e provvedimenti per prevenire ed evitare gli inquinamenti accidentali dell'acqua e dell'atmosfera; sicurezza dell'ormeggio in relazione alla prevenzione dell'inquinamento; cenni sugli impianti del carico e loro pericolosità. Sviluppo e dispersione dei vapori dei prodotti chimici; procedure di sicurezza e liste di controllo durante le operazioni di carico, di discarica, di lavaggio e di maneggio del carico; uso corretto di indumenti ed equipaggiamenti protettivi, rianimatori e attrezzature di sfuggita e di soccorso.

Il programma dovrà essere integrato con la proiezione di pellicole relative ad aspetti della vita e delle emergenze che possono verificarsi a bordo di navi cisterna adibite al trasporto di prodotti chimici.

ALLEGATO *B*

STRUTTURE ED ATTREZZATURE PER LO SVOLGIMENTO DEL CORSO DI FAMILIARIZZAZIONE PER NAVI CISTERNA ADIBITE AL TRASPORTO DI PRODOTTI CHIMICI.

Un'aula per lezioni teoriche, dotata di sussidi didattici e audiovisivi relativi ad impianti su navi cisterna adibiti al trasporto di prodotti chimici consistenti in: trasparenti, diapositive, pellicole, libri e pubblicazioni, ecc.

Pannelli didattici riproducenti i vari tipi di navi cisterna adibite al trasporto di prodotti chimici, gli impianti relativi alla sicurezza e al maneggio del carico.

Indumenti ed equipaggiamenti protettivi, rianimatori, analizzatori di atmosfere infiammabili e/o tossiche.

ALLEGATO *C*

REQUISITI DEL CORPO ISTRUTTORI DEL CORSO DI FAMILIARIZZAZIONE ALLE TECNICHE DI SICUREZZA PER NAVI CISTERNA ADIBITE AL TRASPORTO DI PRODOTTI CHIMICI.

Capitano di lungo corso con esperienza acquisita in periodo recente di almeno cinque anni di navigazione in qualità di comandante o di primo ufficiale su navi destinate al trasporto di merci pericolose, di cui almeno due su navi adibite al trasporto di prodotti chimici.

Capitano di macchina con esperienza acquisita in periodo recente di almeno cinque anni di navigazione in qualità di direttore o di primo ufficiale di macchina su navi destinate al trasporto di merci pericolose, di cui almeno due su navi adibite al trasporto di prodotti chimici.

Laureato in ingegneria navale o laureato in ingegneria con almeno cinque anni di insegnamento in macchine marine e/o servizi ausiliari di bordo ovvero con esperienza specifica acquisita per almeno cinque anni presso industrie navali o presso istituti anche statali o parastatali operanti nel settore.

Laureato in discipline nautiche docente di sicurezza e/o arte navale con almeno cinque anni di insegnamento in tali materie.

ALLEGATO *D*

MODELLO DI ATTESTATO DEL CORSO DI FAMILIARIZZAZIONE ALLE TECNICHE DI SICUREZZA PER NAVI CISTERNA ADIBITE AL TRASPORTO DI PRODOTTI CHIMICI.

....

(denominazione dell'istituto, ente o società)
(name of the school)

CORSO DI FAMILIARIZZAZIONE ALLE TECNICHE DI SICUREZZA PER NAVI CISTERNA ADIBITE AL TRASPORTO DI PRODOTTI CHIMICI
(chemical tankers familiarization course)

Si certifica che il sig. ....
We hereby that Mr.

nato a .... il .... iscritto nelle matricole
born in *on* *entered in the registers*

del compartimento marittimo di .... al n. ....
of the Marine Compartment of *n.*

ha frequentato dal .... al ....
has attended from *to*

con esito favorevole il corso di familiarizzazione alle tecniche di sicurezza per navi cisterna adibite al trasporto di prodotti chimici
with positive results the chemical tankers familiarization course

presso ...., autorizzato dal Ministero della
at autorized by Ministry of

marina mercantile con dispaccio n. ....
Merchant Marine with despatch n.

in data ....
dated

Tale corso si è svolto ai sensi della Reg. V/2 della convenzione IMO STCW/78 e secondo le modalità di cui al D.M. 18 luglio 1991.
The above mentioned training course has taken place in accordance with Reg. V/2 of IMO STCW/78 Convention and in compliance with the procedures of the M.D. July 18, 1991.

Data del rilascio .... Registrato col n. ....
Date of issue Registered n.

Il Direttore del corso
course Director

....

Il Presidente della commissione di esami
President of examination commission

....

(Rappresentante del Ministero della marina mercantile)
(Representative of Ministry of Merchant Marine)

ALLEGATO *E*

MODELLO DI ATTESTATO DEL TIROCINIO PRATICO EFFETTUATO A BORDO DELLE NAVI CISTERNA ADIBITE AL TRASPORTO DI PRODOTTI CHIMICI.

Si certifica che il sig. ....
I hereby certify that Mr.

nato a .... il ....
born in on

iscritto nelle matricole del compartimento marittimo di ....
entered in the registers of the Marine Compartment of

al n. .... ha effettuato a bordo di navi cisterna adibite al trasporto di prodotti chimici alle dipendenze di un ufficiale responsabile del carico dal .... al ....
n. has effected on board of chemical tankers under orders of an officer responsible for the cargo from to

il tirocinio pratico previsto dal D.M. 18 luglio 1991 ai sensi della Reg.
the apprenticeship persuant to M. D. July 18, 1991 in accordance with Reg.

V/2 della convenzione IMO STCW/78.
V/2 of IMO STCW/78 convention.

Il comandante del porto
The harbour master

....

91A3858

DECRETO 18 luglio 1991.

Istituzione del corso di familiarizzazione alle tecniche di sicurezza per navi petroliere della durata non inferiore a quindici ore.

IL MINISTRO
DELLA MARINA MERCANTILE

Visto il codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e il relativo regolamento di esecuzione;

Vista la legge 21 novembre 1985, n. 739, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 16 dicembre 1985, concernente l'adesione alla convenzione sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti e alla guardia, adottata a Londra il 7 luglio 1978, e sua esecuzione;

Visto il comunicato del Ministero degli affari esteri, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 275 del 24 novembre 1987, relativo al deposito, presso il segretariato generale dell'IMO, in data 26 agosto 1987, dello strumento di adesione dell'Italia alla convenzione suddetta, entrata, pertanto, in vigore, per l'Italia il 26 novembre 1987, conformemente all'art. XIV;

Vista la regola V/1 della citata convenzione internazionale relativa ai requisiti minimi obbligatori per l'addestramento e la qualificazione di comandanti, ufficiali e comuni di navi petroliere;

Visto il decreto ministeriale 2 gennaio 1987, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 19 febbraio 1987, con il quale è stato istituito il corso di familiarizzazione alle tecniche di sicurezza per navi petroliere;

Tenuto conto della necessità di ottemperare a quanto richiesto dalla suddetta regola nonché di aggiornare i programmi e le attrezzature per lo svolgimento del corso di familiarizzazione alle tecniche di sicurezza per navi petroliere;

Sentito il comitato tecnico sull'istruzione, l'addestramento professionale, l'aggiornamento e la qualificazione del personale marittimo, istituito con decreto ministeriale 10 maggio 1990;

Tenuto conto delle risultanze dei lavori del sottocomitato *ad hoc* istituito in seno al predetto comitato, delegato a stabilire i requisiti necessari per l'organizzazione dei corsi di familiarizzazione per navi petroliere;

Decreta:

Art. 1.

È istituito il corso di familiarizzazione alle tecniche di sicurezza per navi petroliere della durata non inferiore a quindici ore.

Il programma da svolgere deve essere conforme a quello indicato nell'allegato *A* al presente decreto.

Art. 2.

È tenuto a frequentare il corso il personale di coperta e di macchina che deve essere addetto alle operazioni di carico o di discarica o ai relativi macchinari a bordo di navi petroliere a meno che non sia stato imbarcato per almeno tre mesi sulle navi medesime negli ultimi cinque anni.

La frequenza del corso può essere sostituita da un idoneo tirocinio pratico della durata non inferiore ad un mese effettuato a bordo di navi petroliere alle dipendenze

di un ufficiale responsabile del carico che deve comprovare l'avvenuto addestramento con apposita annotazione sul giornale nautico.

Detto personale, prima di eseguire le operazioni di cui al primo comma dell'art. 2 del presente decreto, deve essere in possesso dell'attestato relativo al corso antincendio.

Art. 3.

Il corso può essere svolto da istituti, enti o società dotati delle strutture e delle attrezzature di cui all'allegato *B* al presente decreto, autorizzati dal Ministro della marina mercantile.

Art. 4.

Ad ogni corso possono essere ammessi marittimi, anche provenienti da Stati esteri, in numero non superiore a trenta.

Art. 5.

Il Ministero della marina mercantile, sulla base dei profili professionali di cui all'allegato *C*, stabilisce la consistenza e la idoneità del corpo istruttori del corso, perché ne siano salvaguardate la finalità e la completezza.

Art. 6.

Al termine del corso, i partecipanti devono sostenere un esame teorico-pratico dinanzi ad una commissione presieduta da un rappresentante del Ministero della marina mercantile, composta dal direttore del corso, da almeno due membri del corpo docente e, eventualmente, integrata da un esperto nominato dal Ministero della marina mercantile.

Art. 7.

A coloro che abbiano superato l'esame con esito favorevole, è rilasciato un attestato secondo il modello indicato nell'allegato *D* al presente decreto.

A coloro che abbiano effettuato il tirocinio di cui all'art. 2 è rilasciato un attestato secondo il modello indicato nell'allegato *E*.

Restano validi gli attestati rilasciati anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 8.

Il decreto ministeriale 2 gennaio 1987, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 19 maggio 1987, è abrogato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, 18 luglio 1991

Il Ministro: FACCHIANO

ALLEGATO *A*

PROGRAMMA DEL CORSO DI FAMILIARIZZAZIONE ALLE TECNICHE DI SICUREZZA PER NAVI PETROLIERE

Principi generali:

cenni sulla volatilità del grezzo e dei prodotti petroliferi; infiammabilità; temperatura di infiammabilità e di autoaccensione; limiti di infiammabilità e loro controllo.

Pericoli per la salute e precauzioni da osservare:

pericoli da contatto con la pelle; inalazione e ingestione accidentali del carico; assenza di ossigeno nei locali chiusi con particolare riferimento al sistema di inertizzazione; accesso nei locali chiusi; utilizzo degli analizzatori relativi; condizioni per l'accesso per lavori nei locali chiusi; salvataggio da locali chiusi.

Procedure di emergenza:

procedure di emergenza antincendio a bordo e sui terminali; schema degli impianti antincendio fissi e mobili; fonti di ignizione; prevenzione degli incendi e delle esplosioni; piani d'emergenza; controllo delle restrizioni per fumare e cucinare; procedure e provvedimenti per prevenire ed evitare gli inquinamenti accidentali dell'acqua e dell'atmosfera; sicurezza dell'ormeggio in relazione alla prevenzione dell'inquinamento; cenni sugli impianti del carico e loro pericolosità. Sviluppo e dispersione dei gas di idrocarburi; procedure di sicurezza e liste di controllo durante le operazioni di carico, di discarica, di lavaggio e di maneggio del carico; uso corretto di indumenti ed equipaggiamenti protettivi, rianimatori e attrezzature di sfuggita e di soccorso.

Il programma dovrà essere integrato con la proiezione di pellicole relative ad aspetti della vita e delle emergenze che possono verificarsi a bordo di navi petroliere.

ALLEGATO *B*

STRUTTURE ED ATTREZZATURE PER LO SVOLGIMENTO DEL CORSO DI FAMILIARIZZAZIONE PER NAVI PETROLIERE.

Un'aula per lezioni teoriche, dotata di sussidi didattici e audiovisivi relativi ad impianti su navi petroliere consistenti in: trasparenti, diapositive, pellicole, libri e pubblicazioni, ecc.

Pannelli didattici riproducenti i vari tipi di navi petroliere, gli impianti relativi alla sicurezza e al maneggio del carico.

Indumenti ed equipaggiamenti protettivi, rianimatori, analizzatori di atmosfere infiammabili e tossiche.

ALLEGATO *C*

REQUISITI DEL CORPO ISTRUTTORI DEL CORSO DI FAMILIARIZZAZIONE ALLE TECNICHE DI SICUREZZA PER NAVI PETROLIERE.

Capitano di lungo corso con esperienza acquisita in periodo recente di almeno cinque anni di navigazione in qualità di comandante o di primo ufficiale su navi destinate al trasporto di merci pericolose, di cui almeno due su navi petroliere.

Capitano di macchina con esperienza acquisita in periodo recente di almeno cinque anni di navigazione in qualità di direttore o di primo ufficiale di macchina su navi destinate al trasporto di merci pericolose, di cui almeno due su navi petroliere.

Laureato in ingegneria navale o laureato in ingegneria con almeno cinque anni di insegnamento in macchine marine e/o servizi ausiliari di bordo ovvero con esperienza specifica acquisita per almeno cinque anni presso industrie navali o presso istituti anche statali o parastatali operanti nel settore.

Laureato in discipline nautiche docente di sicurezza e/o arte navale con almeno cinque anni di insegnamento in tali materie.

ALLEGATO *D*

MODELLO DI ATTESTATO DEL CORSO DI FAMILIARIZZAZIONE ALLE TECNICHE DI SICUREZZA PER NAVI PETROLIERE.

....

(denominazione dell'istituto, ente o società)
(name of the school)

CORSO DI FAMILIARIZZAZIONE ALLE TECNICHE DI SICUREZZA PER NAVI PETROLIERE
(oil tankers familiarization course)

Si certifica che il sig. ....
We hereby that Mr.
nato a .... il .... iscritto
born in on entered
nelle matricole del compartimento marittimo di .... al n. ....
in the registers of the Marine Compartment of n.
ha frequentato dal .... al ....
has attended from to
con esito favorevole il corso di familiarizzazione alle tecniche di sicurezza per navi petroliere
with positive results the oil tankers familiarization course
presso ...., autorizzato dal Ministero della
at autorized by Ministry of
marina mercantile con dispaccio n. ....
Merchant Marine with despatch n.
in data ....
dated

Tale corso si è svolto ai sensi della Reg. V/1 della convenzione IMO STCW/78 e secondo le modalità di cui al D.M. 18 luglio 1991.
The above mentioned training course has taken place in accordance with Reg. V/1 of IMO STCW/78 Convention and in compliance with the procedures of the M.D. July 18, 1991.

Data del rilascio .... Registrato col n. ....
Date of issue Registered n.

Il Direttore del corso
course Director

....
Il Presidente della commissione di esami
President of examination commission

....
(Rappresentante del Ministero della marina mercantile)
(Representative of Ministry of Merchant Marine)

ALLEGATO *E*

MODELLO DI ATTESTATO DEL TIROCINIO PRATICO EFFETTUATO A BORDO DELLE NAVI PETROLIERE

Si certifica che il sig. ....
I hereby certify that Mr.
nato a .... il ....
born in on
iscritto nelle matricole del compartimento marittimo di ....
entered in the registers of the Marine Compartment of
al n. .... ha effettuato a bordo di navi petroliere alle dipendenze di un ufficiale responsabile del carico dal .... al ....
n. has effected on board of oil tankers under orders of an officer responsible for the cargo from to
il tirocinio pratico previsto dal D.M. 18 luglio 1991 ai sensi della Regola
the apprenticeship persuant to M. D. July 18, 1991 in accordance with Reg.
V/1 della convenzione IMO STCW/78.
V/1 of IMO STCW/78 convention.

Il comandante del porto
The harbour master

....

91A3859

DECRETO 18 luglio 1991.

Istituzione del corso di sicurezza per navi petroliere della durata non inferiore a settanta ore, di cui non meno di trentacinque ore dovranno essere impiegate in esercitazioni pratiche.

IL MINISTRO
DELLA MARINA MERCANTILE

Visto il codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e il relativo regolamento;

Vista la legge 21 novembre 1985, n. 739, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 16 dicembre 1985, concernente l'adesione alla convenzione sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti e alla guardia, adottata a Londra il 7 luglio 1978, e sua esecuzione;

Visto il comunicato del Ministero degli affari esteri, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 275 del 24 novembre 1987, relativo al deposito, presso il segretariato generale dell'IMO, in data 26 agosto 1987, dello strumento di adesione dell'Italia alla convenzione suddetta, entrata, pertanto, in vigore, per l'Italia il 26 novembre 1987, conformemente all'art. XIV;

Vista la regola V/1 della citata convenzione internazionale relativa ai requisiti minimi obbligatori per l'addestramento e la qualificazione di comandanti, ufficiali e comuni di navi petroliere;

Visto il decreto ministeriale 2 gennaio 1987, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 19 febbraio 1987, con il quale è stato istituito il corso di sicurezza per navi petroliere;

Tenuto conto della necessità di ottemperare a quanto richiesto dalla suddetta regola, nonché di aggiornare i programmi e le attrezzature per lo svolgimento del corso di sicurezza per navi petroliere sulla base della esperienza acquisita in materia e dello sviluppo delle tecnologie di tipo informatico applicate al settore;

Sentito il comitato tecnico sull'istruzione, l'addestramento professionale, l'aggiornamento e la qualificazione del personale marittimo, istituito con decreto ministeriale 10 maggio 1990;

Tenuto conto delle risultanze dei lavori del sottocomitato *ad hoc* istituito in seno al predetto comitato, delegato a stabilire i requisiti necessari per l'organizzazione dei corsi di sicurezza per navi petroliere;

Decreta:

Art. 1.

È istituito il corso di sicurezza per navi petroliere della durata non inferiore a settanta ore, di cui non meno di trentacinque ore dovranno essere impiegate in esercitazioni pratiche.

Il programma da svolgere deve essere conforme a quello indicato nell'allegato *A* al presente decreto.

Art. 2.

Sono tenuti a frequentare il corso i comandanti, i direttori di macchina, nonché gli ufficiali di coperta e di macchina che devono assumere responsabilità nelle operazioni di caricazione, discarica e custodia in transito o maneggio del carico a bordo delle suddette navi.

L'ammissione al corso è subordinata al possesso della certificazione rilasciata ai sensi del punto 1 della regola V/1, prevista dal decreto ministeriale 18 luglio 1991, ivi compreso l'attestato relativo al corso antincendio.

Art. 3.

Il corso può essere svolto da istituti, enti o società dotati delle strutture e delle attrezzature di cui all'allegato *B* al presente decreto, autorizzati dal Ministero della marina mercantile.

Art. 4.

Ad ogni corso possono essere ammessi marittimi, anche provenienti da Stati esteri, in numero non superiore a venti, divisi nelle esercitazioni pratiche in gruppi di non più di cinque.

Da apposita scheda personale deve risultare che ciascun partecipante ha effettuato esercitazione pratica su ogni singola attrezzatura ed apparecchiatura.

Art. 5.

Il Ministero della marina mercantile, sulla base dei profili professionali di cui all'allegato *C*, stabilisce la consistenza e la idoneità del corpo istruttori del corso, perché ne siano salvaguardate la finalità e la completezza.

Art. 6.

Al termine del corso, i partecipanti devono sostenere un esame teorico-pratico dinanzi ad una commissione presieduta da un rappresentante del Ministero della marina mercantile, composta dal direttore del corso, da almeno due membri del corpo docente e, eventualmente, integrata da un esperto nominato dal Ministero della marina mercantile.

Art. 7.

A coloro che abbiano superato l'esame con esito favorevole e che abbiano integrato la fase addestrativa a terra con un periodo di pratica a bordo di due mesi, comprovato con apposita annotazione su giornale nautico, sotto la supervisione di un ufficiale responsabile del carico, comprensivo di trasferimenti del carico sia per la caricazione sia per la discarica, è rilasciato un attestato secondo il modello indicato nell'allegato *D* al presente decreto, i cui estremi verranno annotati sui titoli matricolari marittimi.

Restano validi gli attestati rilasciati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 8.

Il decreto ministeriale 2 gennaio 1987, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 19 febbraio 1987, è abrogato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 18 luglio 1991

Il Ministro: FACCHIANO

ALLEGATO *A*

PROGRAMMA DEL CORSO DI SICUREZZA PER NAVI PETROLIERE

1) *Principi generali:*

proprietà fisiche e chimiche dei vari tipi di greggio e prodotti petroliferi trasportati alla rinfusa; tensione di vapore e sua relazione con la temperatura; influenza della pressione sulla temperatura di ebollizione; temperatura di infiammabilità, campo di infiammabilità limiti superiore o inferiore di infiammabilità; diagramma di infiammabilità e sua utilizzazione: relazione tra temperatura di infiammabilità e limite inferiore di infiammabilità; temperatura di autoaccensione; pressione parziale; densità e viscosità; relazione tra la temperatura e la viscosità; cause di ignizione; generazione dell'elettricità statica a bordo; precauzioni da osservare con nave alla banchina; protezione catodica delle cisterne di zavorra segregata; atmosfera nelle cisterne durante la caricazione, la discarica, il lavaggio con greggio, il risciacquo, lo zavorramento; pericolosità di nubi di gas in coperta ed effetti delle condizioni atmosferiche.

2) *Caratteristiche costruttive delle navi cisterna:*

i sistemi di costruzione navale delle navi cisterna, delle O.B.O. e O.O. nel contesto delle vigenti normative nazionali ed internazionali in materia di sicurezza e di inquinamento: fattori di sicurezza negli impianti elettrici di bordo.

3) *Sistemi per la movimentazione del carico:*

tubolature: per il carico, per la zavorra, per il gas inerte, per il lavaggio col greggio, per il riscaldamento del carico, per lo spurgo dell'atmosfera nelle cisterne all'esterno, per il drenaggio; pompe del carico, di zavorra e di drenaggio: loro caratteristiche e applicazione ai vari tipi di carico; eiettori e loro caratteristiche in relazione al drenaggio delle cisterne; valvole del carico e loro caratteristiche; colpo d'ariete; centralina oleodinamica, servomotori, distributori e circuiti per il comando e per il controllo delle valvole del carico; sala controllo del carico (cargo control room).

4) *Caricazione e discarica:*

calcoli relativi al quantitativo del carico; uso delle tavole ASTM IP; sollecitazioni e loro verifica; calcolatori per il controllo delle sollecitazioni; calcoli di stabilità; piani di carico; piano di discarica e di zavorra; procedure operative; trasferimento del carico da nave a nave; liste di controllo (Check-list); importanza di un'adeguata preparazione del personale; attrezzature e strumenti di controllo; l'impianto di gas inerte e la sua gestione; il lavaggio delle cisterne con greggio; operazioni di degassificazione e pulizia delle cisterne; risciacquo; zavorra dopo il lavaggio col greggio; controllo dei locali pompe e degli spazi chiusi; cisterne dei residui (slop tanks); load on top.

5) *Inquinamento:*

effetti sulla vita umana e sull'ambiente marino dello scarico di idrocarburi in mare; influenza della densità e della solubilità e delle condizioni meteomarine sulla dispersione degli scarichi di idrocarburi; inquinamento dell'atmosfera da vapori di idrocarburi nelle varie fasi; accorgimenti per prevenirlo; convenzioni internazionali sull'inquinamento; manuale IMO dell'Oil Pollution; guide per la sicurezza delle petroliere; codici nazionali ed internazionali.

6) *Procedure d'emergenza e di sicurezza:*

piano d'emergenza; arresto, per emergenza, delle operazioni in corso; procedure nel caso di avaria ai servizi del carico; sistemi antincendio sulle petroliere; procedure d'emergenza in caso di collisione, incaglio, falla e traboccamento; precauzioni nei lavori a caldo.

7) *Analizzatori:*

analizzatori fissi e portatili di atmosfere infiammabili e tossiche: esplosimetri, analizzatori di gas (tankscope), analizzatori di ossigeno, analizzatori di gas tossici; loro funzionamento e taratura; procedure per entrare nei locali pompe, nelle cisterne e negli spazi chiusi.

8) *Salvaguardia della salute:*

spiegazione dei principi fondamentali della tossicità dei vapori del greggio e prodotti petroliferi; limiti di tossicità, effetti acuti e cronici dei vapori tossici; veleni e irritanti, pericolo di contatto con la pelle, di inalazione e di ingestione dei vapori; respirazione artificiale; somministrazione di farmaci; indumenti protettivi; procedure di primo intervento ed uso di apparecchiature per la rianimazione; salvataggio di persone in locali chiusi.

9) *Procedure all'arrivo in porto:*

attracco della nave; contatti col terminale di caricazione e scaricazione; portata di caricazione e di discarica; situazione di carico di diverso tipo.

ALLEGATO *B*

STRUTTURE ED ATTREZZATURE PER LO SVOLGIMENTO DEL CORSO DI SICUREZZA PER NAVI PETROLIERE

1) Un'aula per lezioni teoriche, dotata di sussidi didattici e audiovisivi relativi ad impianti su navi petroliere consistenti in: trasparenti, diapositive, pellicole, libri e pubblicazioni, ecc.

2) Laboratori dotati della seguente idonea strumentazione: banco prova esplosività; pompe eiettori; compressori; sonde di livello; sistemi didattici di impianti di gas inerte con particolare riguardo alle navi gasiere; schemi didattici o modelli di impianti per la riliquefazione; centralina oleodinamica per il comando delle valvole del carico; valvole del carico e relativi meccanismi di comando; valvole: di sicurezza (pressione; vuoto a non ritorno, ad alta velocità di scarico, di accesso di flusso, a chiusura rapida); valvole a servocomando pneumatico; analizzatori: fissi e portatili, di atmosfere infiammabili e tossiche; dispositivi di espansione ed impianto a vapore; impianti per il controllo della temperatura dello scafo e del carico; transduttori e dispositivi per trasmettere un segnale da un sensore alla stazione di controllo; impianti automatici di blocco; scambiatori di calore/riscaldatore.

3) Impianto di simulazione della movimentazione del carico.

Si dovrà disporre di un'apparecchiatura che simula le funzioni e i processi di impianti di bordo realizzati secondo le normative nazionali ed internazionali, al fine di rendere realistiche le condizioni operative, attraverso modelli reali o adeguati modelli matematico-informatici.

Dovrà, pertanto, prevedere:

simulazione corretta del comportamento a seguito di scambio terra-bordo e viceversa di almeno dodici prodotti a differenti condizioni di temperatura;

strumentazione di rilievo per le funzioni essenziali;

interblocchi a sequenza logica con segnalazioni, ottica ed acustica, di errore di manovra e di avaria;

sistema di comando che permetta all'operatore di gestire l'impianto; le risposte ai comandi dell'operatore dovranno essere date dall'apparecchiatura in modo automatico;

consolle di comando/postazione per l'istruttore che consenta variazioni simulate delle condizioni operative dell'impianto e intromissione delle possibili avarie che si verificano a bordo.

ALLEGATO *C*

REQUISITI DEL CORPO ISTRUTTORI DEL CORSO DI SICUREZZA PER NAVI PETROLIERE

Laureato in ingegneria navale o laureato in ingegneria con almeno cinque anni di insegnamento in macchine marine e/o servizi ausiliari di bordo ovvero con esperienza specifica acquisita per almeno cinque anni presso industrie navali o presso istituti, anche statali o parastatali, operanti nel settore.

Laureato in discipline nautiche docente di sicurezza e/o arte navale con almeno cinque anni di insegnamento in tali materie.

Medico specializzato in igiene e o medicina del lavoro.

Capitano di lungo corso con esperienza acquisita in periodo recente di almeno cinque anni di navigazione in qualità di comandante o di primo ufficiale su navi destinate al trasporto di merci pericolose, di cui almeno due su navi petroliere.

Capitano di macchina con esperienza acquisita in periodo recente di almeno cinque anni di navigazione in qualità di direttore o di primo ufficiale di macchina su navi destinate al trasporto di merci pericolose, di cui almeno due su navi petroliere.

Chimico di porto iscritto nel registro di cui all'art. 68 del codice della navigazione o chimico con idonea esperienza nel settore degli idrocarburi.

ALLEGATO *D*

MODELLO DI ATTESTATO DEL CORSO DI SICUREZZA PER NAVI PETROLIERE

....

(denominazione dell'istituto, ente o società)
(name of the school)

CORSO DI SICUREZZA PER NAVI PETROLIERE
(Oil tankers seafety course)

Si certifica che il sig. ....
We hereby that Mr.

nato a .... il .... iscritto nelle matricole
born in *on* *entered in the registers*

del compartimento marittimo di.................................... al n. ....
of the Marine Compartment of *n.*

ha frequentato dal .... al ....
has attended from *to*

con esito favorevole il corso di sicurezza per navi petroliere
with positive results the oil tankers safety course

presso .... , autorizzato dal Ministero della
at *authorized by Ministry of*

marina mercantile con dispaccio n...
Merchant Marine with despatch n.

in data ....
dated

Tale corso si è svolto ai sensi della Reg. V/1 della Convenzione IMO STCW/78 e secondo le modalità di cui al D.M. 18 luglio 1991.

The above mentioned training course has taken place in accordance with Reg. V/1 of IMO STCW/78 Convention and in compliance with the procedures of the M.D. July 18, 1991.

Data del rilascio .... Registrato col n. ....
Date of issue *Registered n.*

Il Direttore del corso
course Director

....

Il Presidente della commissione di esami
President of examination commission

....

(Rappresentante del Ministero della marina mercantile)
(Representative of Ministry of Merchant marine)

Si certifica che il sig. ....
We hereby that Mr.

ha effettuato a bordo di navi petroliere un periodo di pratica di due mesi sotto la direzione e la supervisione di un ufficiale responsabile del carico comprensivo di trasferimenti del carico sia per la caricazione sia per la discarica.

has effected two months training on board oil tankers under the direction and supervision of an officer responsible for the cargo, included cargo transfers, both loading and discharging.

Il comandante del porto
The harbour master

....

91A3860

DECRETO 18 luglio 1991.

Istituzione del corso di sicurezza per navi cisterna della durata non inferiore a settanta ore, di cui non meno di trentacinque ore dovranno essere impiegate in esercitazioni pratiche.

IL MINISTRO
DELLA MARINA MERCANTILE

Visto il codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e il relativo regolamento;

Vista la legge 21 novembre 1985, n. 739, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 16 dicembre 1985, concernente l'adesione alla convenzione sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti e alla guardia, adottata a Londra il 7 luglio 1978, e sua esecuzione;

Visto il comunicato del Ministero degli affari esteri, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 275 del 24 novembre 1987, relativo al deposito, presso il segretariato generale dell'IMO, in data 26 agosto 1987, dello strumento di adesione dell'Italia alla convenzione suddetta, entrata, pertanto, in vigore, per l'Italia il 26 novembre 1987, conformemente all'art. XIV;

Vista la regola V/3 della citata convenzione internazionale relativa ai requisiti minimi obbligatori per l'addestramento e la qualificazione di comandanti, ufficiali e comuni di navi cisterna adibite al trasporto di gas liquefatti;

Considerato che, secondo quanto disposto dalla predetta regola, è richiesto, tra l'altro, per i comandanti, i direttori di macchina, nonché gli ufficiali di coperta e di macchina che devono assumere responsabilità nelle operazioni di caricazione, discarica e custodia in transito o maneggio del carico a bordo delle suddette navi, l'espletamento di un corso di sicurezza per navi cisterna adibite al trasporto di gas liquefatti;

Tenuto conto delle indicazioni contenute nella risoluzione 12 adottata dall'IMO nella conferenza di Londra del 1978, relativa all'addestramento e alla qualificazione del personale predetto;

Ritenuta la necessità di determinare criteri relativi a programmi, strutture ed attrezzature per lo svolgimento del corso di sicurezza per navi cisterna adibite al trasporto di gas liquifatti, che tengano conto anche della esperienza acquisita attraverso la sperimentazione attuata in materia e dello sviluppo delle tecnologie di tipo informatico applicate al settore;

Sentito il comitato tecnico sull'istruzione, l'addestramento professionale, l'aggiornamento e la qualificazione del personale marittimo, istituito con decreto ministeriale 10 maggio 1990;

Tenuto conto delle risultanze dei lavori del sottocomitato *ad hoc* istituito in seno al predetto comitato, delegato a stabilire i requisiti necessari per l'organizzazione dei corsi di sicurezza per navi cisterna adibite al trasporto di gas liquefatti;

Decreta:

Art. 1.

È istituito il corso di sicurezza per navi cisterna adibite al trasporto di gas liquefatti della durata non inferiore a settanta ore, di cui non meno di trentacinque ore dovranno essere impiegate in esercitazioni pratiche.

Il programma da svolgere deve essere conforme a quello indicato nell'allegato *A* al presente decreto.

Art. 2.

Sono tenuti a frequentare il corso i comandanti, i direttori di macchina, nonché gli ufficiali di coperta e di macchina che devono assumere responsabilità nelle operazioni di caricazione, discarica e custodia in transito o maneggio del carico a bordo delle suddette navi.

L'ammissione al corso è subordinata al possesso della certificazione rilasciata ai sensi del punto 1 della regola V/3, prevista dal decreto ministeriale 18 luglio 1991, ivi compreso l'attestato relativo al corso antincendio.

Art. 3.

Il corso può essere svolto da istituti, enti o società dotati delle strutture e delle attrezzature di cui all'allegato *B* al presente decreto, autorizzati dal Ministro della marina mercantile.

Art. 4.

Ad ogni corso possono essere ammessi marittimi, anche provenienti da Stati esteri, in numero non superiore a venti, divisi nelle esercitazioni pratiche in gurppi di non più di cinque.

Da apposita scheda personale deve risultare che ciascun partecipante ha effettuato esercitazione pratica su ogni singola attrezzatura ed apparecchiatura.

Art. 5.

Il Ministero della marina mercantile, sulla base dei profili professionali di cui all'allegato *C*, stabilisce la consistenza e la idoneità del corpo istruttori del corso, perché ne siano salvaguardate la finalità e la completezza.

Art. 6.

Al termine del corso, i partecipanti devono sostenere un esame teorico-pratico dinanzi ad una commissione presieduta da un rappresentante del Ministero della marina mercantile, composta dal direttore del corso, da almeno due membri del corpo docente e, eventualmente, integrata da un esperto nominato dal Ministero della marina mercantile.

Art. 7.

A coloro che abbiano superato l'esame con esito favorevole e che abbiano integrato la fase addestrativa a terra con un periodo di pratica a bordo di due mesi, comprovato con apposita annotazione su giornale

nautico, sotto la supervisione di un ufficiale responsabile del carico, comprensivo di trasferimenti del carico sia per la caricazione sia per la discarica, è rilasciato un attestato secondo il modello indicato nell'allegato *D* al presente decreto, i cui estremi verranno annotati sui titoli matricolari marittimi.

Restano validi gli attestati rilasciati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 8.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 luglio 1991

Il Ministro: FACCHIANO

ALLEGATO *A*

PROGRAMMA DEL CORSO DI SICUREZZA PER NAVI CISTERNA ADIBITE AL TRASPORTO DI GAS LIQUEFATTI.

1) *Principi generali:*

proprietà e caratteristiche chimico-fisiche dei gas liquefatti e dei loro vapori in relazione alla sicurezza del trasporto alla rinfusa: definizioni di gas e leggi elementari dei gas; equazione dei gas; densità dei gas; diffusione e miscelazione nei gas; compressione, liquefazione e reffrigerazione dei gas; temperatura critica; importanza pratica del punto di infiammabilità; limiti di esplosività superiori ed inferiori; temperatura di autoignizione; compatibilità dei gas; reattività; polimerizzazione.

proprietà dei singoli liguidi: densità dei liquidi; variazione con la temperatura; tensione di vapore e temperatura; vaporizzazione.

natura e proprietà delle soluzioni: solubilità dei gas nei liquidi; miscelazione tra liquidi ed effetti della variazione della temperatura; densità delle soluzioni in funzione della temperatura e della concentrazione; variazione della temperatura di fusione ed ebollizione per effetto di sostanze sciolte; idrati: formazione e dispersione; igroscopicità; trattamenti per l'essiccazione di aria e di altri gas.

salvaguardia della salute; tossicità: casi in cui i gas liquefatti ed i loro vapori possono essere tossici; proprietà tossiche degli inibitori e dei prodotti della combustione sia dei materiali di costruzione che dei gas liquefatti trasportati; effetti acuti e cronici delle tossicità, veleni ed irritanti sistematici: valore limite di soglia di tossicità (TLV).

pericoli di contatti con la pelle, inalazione ed ingestione.

primo soccorso e somministrazione di antidoti.

2) *Caratteristiche costruttive delle navi cisterna adibite al trasporto di gas liquefatti:*

i sistemi di costruzione delle navi cisterna adibite al trasporto di gas liquefatti nel contesto delle vigenti normative nazionali ed internazionali in materia di sicurezza e di inquinamento; materiali, rivestimento ed isolamento. Principi degli impianti di contenimento; controlli ed ispezioni; compatibilità tra carichi.

3) *Guide operative:*

procedure e codice di esercizio; conoscenza approfondita dei pertinenti codici IMO, internazionali e nazionali; guida ICS «Guida per la sicurezza delle navi cisterna (gas liquefatto)» e guida ICS «Guida delle operazioni elicottero nave»; regolamenti portuali; importanza del piano di emergenza della nave e assegnazione delle responsabilità.

4) *Inquinamento:*

rischi per la vita umana e l'ambiente marino; effetti del peso specifico e della solubilità degli agenti inquinanti; pericolo della deriva di nubi di vapori; scarico in mare di liquidi criogeni; regolamenti locali, nazionali e internazionali.

5) *Sistemi per la movimentazione del carico:*

descrizione dei principali tipi di pompe e dispositivi di pompaggio e sistemi di ritorno del vapore, sistemi di tubazione e valvole. Definizioni di: pressione, vuoto, aspirazione, portata, prevalenze; filtri e depuratori: dispositivi di espansione; schermi parafiamma; gas inerti comunemente usati; generazione, stoccaggio e distribuzione; descrizione generale dei diversi tipi di impianti, loro funzionamento sicuro ed efficiente; impianti per lo sfogo del carico; impianti per la ricircolazione del liquido e impianti per la riliquefazione; impianti di sondaggio del carico e relativa strumentazione; impianti per il rilievo ed il controllo del gas; impianti di controllo del C02; impianti per spurgare il carico; impianti ausiliari.

6) *Caricazione e discarica: procedure operative:*

preparazine e procedure delle operazioni di caricazione e di discarica; liste di controllo; mantenimento della condizione del carico durante la traversata ed in porto: segregazione dei carichi e procedura per il trasferimento del carico: cambio di carichi, procedure per la pulizia delle cisterne: campionatura del carico; zavorramento e discarica della zavorra: sistemi di riscaldamento e raffreddamento; procedure per il riscaldamento e per la degasificazione: procedure di raffreddamento dell'impianto di degasificazione della temperatura ambientale e precauzioni di sicurezza da adottare.

7) *Procedure di sicurezza e relativi impianti ed equipaggiamenti:*

funzione, taratura ed uso degli strumenti di misurazione portatili. Attrezzature e procedure per la lotta antincendio: autoprotettori; rianimatori; corredi di sfuggita; equipaggiamento di salvataggio; indumenti ed equipaggiamento di protezione; precauzioni da adottare per entrare in compartimenti chiusi; precauzioni da osservare prima e durante le riparazioni o la manutenzione degli impianti di carico e di comando; supervisione del personale durante le operazioni potenzialmente pericolose; tipi e principi di impianti elettrici a sicurezza intrinseca: fonti di ignizione.

8) *Procedure di emergenza:*

piano di emergenza; arresto per emergenza delle operazioni relative al carico; impianti per la chiusura di emergenza delle valvole del carico; procedure nel caso di avarie agli impianti o ai servizi essenziali del carico. Procedure di emergenza in caso di collisione, arenamenti, traboccamenti, avvolgimento della nave in vapori tossici ed infiammabili.

ALLEGATO *B*

STRUTTURE ED ATTREZZATURE PER LO SVOLGIMENTO DEL CORSO DI SICUREZZA PER NAVI CISTERNA ADIBITE AL TRASPORTO DI GAS LIQUEFATTI.

1) Un'aula per lezioni teoriche, dotata di sussidi didattici ed audiovisivi relativi ad impianti su navi cisterna adibite al trasporto di gas liquefatti consistenti in: trasparenti, diapositive, pellicole, libri e pubblicazioni, ecc.

2) Laboratori dotati della seguente idonea strumentazione: banco prova esplosività; pompe eiettori; compressori; sonde di livello; sistemi didattici di impianti di gas inerte con particolare riguardo alle navi gasiere; schemi didattici o modelli di impianti per la riliquefazione; centralina oleodinamica per il comando delle valvole del carico; valvole del carico e relativi meccanismi di comando; valvole: di sicurezza (pressione; vuoto a non ritorno, ad alta velocità di scarico, di accesso di flusso, a chiusura rapida); valvole a servocomando pneumatico; analizzatori: fissi e portatili, di atmosfere infiammabili e tossiche; dispositivi di espansione ed impianto del vapore; impianti per il controllo della temperatura dello scafo e del carico; transduttori e dispositivi per trasmettere un segnale da un sensore alla stazione di controllo; impianti automatici di blocco; scambiatori di calore/riscaldatore.

3) Impianto di simulazione della movimentazione del carico. Si dovrà disporre di un apparecchiatura che simula le funzioni e i processi di impianti di bordo realizzati secondo le normative nazionali ed internazionali, al fine di rendere realistiche le condizioni operative, attraverso modelli reali o adeguati modelli matematico-informatici.

Dovrà, pertanto, prevedere:

simulazione corretta del comportamento a seguito di scambio terra-bordo e viceversa di almeno dodici prodotti a differenti condizioni di temperatura:

strumentazione di rilievo per le funzioni essenziali;

interblocchi a seguenza logica con segnalazioni, ottica ed acustica, di errore di manovra e di avaria;

sistema di comando che permette all'operatore di gestire l'impianto; le risposte ai comandi dell'operatore dovranno essere date dall'apparecchiatura in modo automatico;

consolle di comando/postazione per l'istruttore che consenta variazioni simulate delle condizioni operative dell'impianto e intromissione delle possibili avarie che si verificano a bordo.

ALLEGATO *C*

REQUISITI DEL CORPO ISTRUTTORI DEL CORSO DI SICUREZZA PER NAVI CISTERNA ADIBITE AL TRASPORTO DI GAS LIQUEFATTI.

Laureato in ingegneria navale o laureato in ingengeria con almeno cinque anni di insegnamento in macchine marine e/o servizi ausiliari di bordo ovvero con esperienza specifica acquisita per almeno cinque anni presso industrie navali ovvero enti o istituti, anche statali o parastatali, operanti nel settore;

Laureato in discipline nautiche docente di sicurezza e/o arte navale con almeno cinque anni di insegnamento in tali materie.

Medico specializzato in igiene e/o medicina del lavoro.

Capitano di lungo corso con esperienza acquisita in periodo recente di almeno cinque anni di navigazione in qualità di comandante o di primo ufficiale su navi destinate al trasporto di merci pericolose, di cui almeno due su navi-cisterna adibite al trasporto di gas liquefatti.

Capitano di macchina con esperienza acquisita in periodo recente di almeno cinque anni di navigazione in qualità di direttore o di primo ufficiale di macchina su navi destinate al trasporto di merci pericolose, di cui almeno due su navi cisterna adibite al trasporto di gas liquefatti.

Chimico di porto iscritto nel registro di cui all'art. 68 del codice della navigazione o chimico con idonea esperienza nel settore degli idrocarburi.

ALLEGATO *D*

MODELLO DI ATTESTATO DEL CORSO DI SICUREZZA PER NAVI CISTERNA ADIBITE AL TRASPORTO DI GAS LIQUEFATTI.

....

(denominazione dell'istituto, ente o società)
(name of the school)

CORSO DI SICUREZZA PER NAVI CISTERNA ADIBITE AL TRASPORTO DI GAS LIQUEFATTI
(liquefied gas tankers safety course)

Si certifica che il sig. ....
We hereby that Mr.

nato a .... il .... iscritto nelle matricole
born in on entered in the registers

del compartimento marittimo di .... al n. ....
of the Marine Compartment of n.

ha frequentato dal .... al ....
has attended from to

con esito favorevole il corso di sicurezza per navi cisterna adibite al trasporto di gas liquefatti,
with positive results the liquefied gas tankers safety course,

presso .... , autorizzato dal Ministero della
at authorized by Ministry of

Marina Mercantile con dispaccio n. ....
Merchant Marine with despatch n.

in data ....
dated

Tale corso si è svolto ai sensi della Reg. V/3 della convenzione IMO STCW/78 e secondo le modalità di cui al D.M. 18 luglio 1991.

The above mentioned training course has taken place in accordance with Reg. V/3 of IMO STCW/78 Convention and in compliance with the procedures of the M.D. July 18, 1991.

Data del rilascio .... Registrato col n. ....
Date of issue Registered n.

Il Direttore del corso
course Director

....

Il Presidente della commissione di esami
President of examination commission

....

(Rappresentante del Ministero della marina mercantile)
(Representative of Ministry of Merchant marine)

Si certifica che il sig. ....
We hereby that Mr.

ha effettuato a bordo di navi gasiere un periodo di pratica di due mesi sotto la direzione e la supervisione di un ufficiale responsabile del carico comprensivo di trasferimenti del carico sia per la caricazione sia per la discarica.

has effected two months training on board a gas carrier under the direction and supervision of an officer responsible for the cargo, included cargo transfers, both loading and discharging.

Il comandante del porto
The harbour master

....

91A3861

DECRETO 31 luglio 1991.

Istituzione del corso di sicurezza per navi cisterna adibite al trasporto di prodotti chimici della durata non inferiore a settanta ore, di cui non meno di trentacinque ore dovranno essere impiegate in esercitazioni pratiche.

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Visto il codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e il relativo regolamento;

Vista la legge 21 novembre 1985, n. 739, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 16 dicembre 1985, concernente l'adesione alla convenzione sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti e alla guardia, adottata a Londra il 7 luglio 1978, e sua esecuzione;

Visto il comunicato del Ministero degli affari esteri, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 275 del 24 novembre 1987, relativo al deposito, presso il segretariato generale dell'IMO, in data 26 agosto 1987, dello strumento di adesione dell'Italia alla convenzione suddetta, entrata, pertanto, in vigore, per l'Italia il 26 novembre 1987, conformemente all'art. XIV;

Vista la regola V/2 della citata convenzione internazionale relativa ai requisiti minimi obbligatori per l'addestramento e la qualificazione di comandanti, ufficiali e comuni di navi cisterna adibite al trasporto di prodotti chimici;

Visto il decreto ministeriale 2 gennaio 1987, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 19 febbraio 1987, con il quale è stato istituito il corso di sicurezza per navi cisterna adibite al traporto di prodotti chimici;

Tenuto conto della necessità di ottemperare a quanto richiesto dalla suddetta regola, nonché di aggiornare i programmi e le attrezzature per lo svolgimento del corso di sicurezza per navi cisterna adibite al traporto di prodotti chimici sulla base della esperienza acquisita in materia e dello sviluppo delle tecnologie di tipo informatico applicate al settore;

Sentito il comitato tecnico sull'istruzione, l'addestramento professionale, l'aggiornamento e la qualificazione del personale marittimo, istituito con decreto ministeriale 10 maggio 1990;

Tenuto conto delle risultanze dei lavori del sottocomitato *ad hoc* istituito in seno al predetto comitato, delegato a stabilire i requisiti necessari per l'organizzazione dei corsi di sicurezza per navi cisterna adibite al trasporto di prodotti chimici;

Decreta:

Art. 1.

È istituito il corso di sicurezza per navi cisterna adibite al trasporto di prodotti chimici della durata non inferiore a settanta ore, di cui non meno di trentacinque ore dovranno essere impiegate in esercitazioni pratiche.

Il programma da svolgere deve essere conforme a quello indicato nell'allegato *A* al presente decreto.

Art. 2.

Sono tenuti a frequentare il corso i comandanti, i direttori di macchina, nonché gli ufficiali di coperta e di macchina che devono assumere responsabilità nelle operazioni di caricazione, discarica e custodia in transito o maneggio del carico a bordo delle suddette navi.

L'ammissione al corso è subordinata al possesso della certificazione rilasciata ai sensi del punto 1 della regola V/2, prevista dal decreto ministeriale 18 luglio 1991, ivi compreso l'attestato relativo al corso antincendio.

Art. 3.

Il corso può essere svolto da istituti, enti o società dotati delle strutture e delle attrezzature di cui all'allegato *B* al presente decreto, autorizzati dal Ministero della marina mercantile.

Art. 4.

Ad ogni corso possono essere ammessi marittimi, anche provenienti da Stati esteri, in numero non superiore a venti, divisi nelle esercitazioni pratiche in gruppi di non più di cinque.

Da apposita scheda personale deve risultare che ciascun partecipante ha effettuato esercitazione pratica su ogni singola attrezzatura ed apparecchiatura.

Art. 5.

Il Ministero della marina mercantile, sulla base dei profili professionali di cui all'allegato *C*, stabilisce la consistenza e la idoneità del corpo istruttori del corso, perché ne siano salvaguardate la finalità e la completezza.

Art. 6.

Al termine del corso, i partecipanti devono sostenere un esame teorico-pratico dinanzi ad una commissione presieduta da un rappresentante del Ministero della marina mercantile, composta dal direttore del corso, da almeno due membri del corpo docente e, eventualmente, integrata da un esperto nominato dal Ministero della marina mercantile.

Art. 7.

A coloro che abbiano superato l'esame con esito favorevole e che abbiano integrato la fase addestrativa a terra con un periodo di pratica a bordo di due mesi, comprovato con apposita annotazione su giornale nautico, sotto la supervisione di un ufficiale responsabile del carico, comprensivo di trasferimenti del carico sia per la caricazione sia per la discarica, è rilasciato un attestato secondo il modello indicato nell'allegato *D* al presente decreto, i cui estremi verranno annotati sui titoli matricolari marittimi.

Restano validi gli attestati rilasciati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 8.

Il decreto ministeriale 2 gennaio 1987, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 19 febbraio 1987, è abrogato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 31 luglio 1991

Il Ministro: FACCHIANO

ALLEGATO *A*

PROGRAMMA DEL CORSO DI SICUREZZA PER NAVI CISTERNA ADIBITE AL TRASPORTO DI PRODOTTI CHIMICI.

1) *Principi generali:*

simboli chimici e strutture; elementi della chimica degli acidi e delle basi; struttura e proprietà dei prodotti chimici trasportati; autoreazione; polimerizzazione, effetti della temperatura, impurità come catalizzatori; reazione chimica dei composti più noti; reazione chimica dei prodotti trasportati tra di loro e con i materiali di cui è costituita la nave; conoscenza dei codici dei prodotti chimici: proprietà fisiche dei vari prodotti chimici trasportati alla rinfusa; tensione di vapore e sua relazione con la temperatura; influenza della pressione sulla temperatura di ebollizione; temperatura di infiammabilità, campo di infiammabilità, limite inferiore e superiore di infiammabilità;

diagramma di infiammabilità e sua utilizzazione; relazione tra la temperatura di infiammabilità e il limite inferiore di infiammabilità; temperatura di autoaccensione; pressione parziale; densità e viscosità; relazione tra la temperatura e la viscosità; cause di ignizione; generazione e dell'elettricità statica a bordo; precauzioni da osservare con nave alla banchina; protezione catodica delle cisterne di zavorra segregata; atmosfera nelle cisterne durante la caricazione, la discarica, il lavaggio con greggio, il risciacquo, lo zavorramento; pericolosità di nubi di gas in coperta ed effetti delle condizioni atmosferiche.

2) *Caratteristiche costruttive delle navi cisterna:*

i sistemi di costruzione navale delle navi cisterna adibite al trasporto dei prodotti chimici nel contesto delle vigenti normative nazionali ed internazionali in materia di sicurezza e di inquinamento; fattori di sicurezza negli impianti elettrici di bordo.

3) *Sistemi per la movimentazione del carico:*

tubolature: per il carico, per la zavorra, per il gas inerte, per il riscaldamento del carico, per lo spurgo dell'atmosfera nelle cisterne all'esterno, per il drenaggio; pompe del carico e di zavorra e loro caratteristiche; eiettori e loro caratteristiche in relazione al drenaggio delle cisterne; valvole del carico e loro caratteristiche; centralina oleodinamica, servomotori, distributori e circuiti per il comando e per il controllo delle valvole del carico; sala controllo del carico (cargo control room).

4) *Caricazione e discarica:*

calcoli relativi al quantitativo del carico; sollecitazioni e loro verifica; calcoli per il controllo delle sollecitazioni; calcoli di stabilità; piani di carico: piano di discarica e di zavorra; procedure operative; trasferimento del carico da nave a nave; liste di controllo (Check-list); importanza di una supervisione del personale; attrezzature e strumenti di controllo; l'impianto di gas inerte e la sua gestione; il lavaggio delle cisterne con greggio; operazioni di degassificazione e pulizia delle cisterne; risciacquo; controllo dei locali pompe e degli spazi chiusi.

5) *Inquinamento:*

effetti sulla vita umana e sull'ambiente marino dello scarico di idrocarburi in mare; influenza della densità e della solubilità per la dispersione dei prodotti chimici in relazione alle condizioni meteomarine; convenzioni internazionali sull'inquinamento; manuale IMO; guide per la sicurezza delle navi cisterna adibite al trasporto di prodotti chimici; codici nazionali ed internazionali.

6) *Procedure d'emergenza e di sicurezza:*

piano d'emergenza; arresto, per emergenza, delle operazioni in corso; procedure nel caso di avaria ai servizi del carico; sistemi antincendio sulle navi cisterna adibite al trasporto di prodotti chimici; procedure d'emergenza in caso di collisione, incaglio, falla e traboccamento; precauzioni da prendere durante le riparazioni di pompe, tubolature, impianti elettrici e sistemi di controllo; precauzioni nei lavori a caldo.

7) *Analizzatori:*

analizzatori fissi e portatili di atmosfere infiammabili e tossiche: esplosimetri, analizzatori di gas (tankscope), analizzatori di ossigeno, analizzatori di gas tossici; loro funzionamento e taratura; procedure per entrare nei locali pompe, nelle cisterne e negli spazi chiusi.

8) *Salvaguardia della salute:*

spiegazione dei principi fondamentali della tossicità dei vapori dei prodotti chimici trasportati; limiti di tossicità, effetti acuti e cronici dei vapori tossici; veleni e irritanti, pericolo di contatto con la pelle, di inalazione e di ingestione dei vapori; respirazione artificiale; somministrazione di farmaci; indumenti protettivi; procedure di primo intervento ed uso di apparecchiature per la rianimazione; salvataggio di persone in locali chiusi.

9) *Procedure all'arrivo in porto:*

attracco della nave; contatti col terminale di caricazione e scaricazione; portata di caricazione e di discarica; caso di più tipi di carico.

ALLEGATO *B*

STRUTTURE ED ATTREZZATURE PER LO SVOLGIMENTO DEL CORSO DI SICUREZZA PER NAVI CISTERNE ADIBITE AL TRASPORTO DI PRODOTTI CHIMICI.

1) Un'aula per lezioni teoriche, dotata di sussidi didattici e audiovisivi relativi ad impianti su navi cisterna adibite al trasporto di prodotti chimici consistenti in: trasparenti, diapositive, pellicole, libri e pubblicazioni, ecc.

2) Laboratori dotati della seguente idonea strumentazione: banco prova esplosività; pompe eiettori; compressori; sonde di livello; sistemi didattici di impianti di gas inerte con particolare riguardo alle navi gasiere; schemi didattici o modelli di impianti per la riliquefazione; centralina oleodinamica per il comando delle valvole del carico; valvole del carico e relativi meccanismi di comando; valvole: di sicurezza (pressione; vuoto a non ritorno, ad alta velocità di scarico, di accesso di flusso, a chiusura rapida); valvole a servocomando pneumatico; analizzatori: fissi e portatili, di atmosfere infiammabili e tossiche; dispositivi di espansione ed impianto a vapore; impianti per il controllo della temperatuta dello scafo e del carico; transduttori e dispositivi per trasmettere un segnale da un sensore alla stazione di controllo; impianti automatici di blocco; scambiatori di calore/riscaldatore.

3) Impianto di simulazione della movimentazione del carico.

Si dovrà disporre di un'apparecchiatura che simula le funzioni e i processi di impianti di bordo realizzati secondo le normative nazionali ed internazionali, al fine di rendere realistiche le condizioni operative, attraverso modelli reali o adeguati modelli matematico-informatici.

Dovrà, pertanto, prevedere:

simulazione corretta del comportamento a seguito di scambio terra-bordo e viceversa di almeno dodici prodotti a differenti condizioni di temperatura;

strumentazione di rilievo per le funzioni essenziali;

interblocchi a sequenza logica con segnalazioni, ottica ed acustica, di errore di manovra e di avaria;

sistema di comando che permetta all'operatore di gestire l'impianto; le risposte ai comandi dell'operatore dovranno essere date dall'apparecchiatura in modo automatico;

consolle di comando/postazione per l'istruttore che consenta variazioni simulate delle condizioni operative dell'impianto e intromissione delle possibili avarie che si verificano a bordo.

ALLEGATO *C*

REQUISITI DEL CORPO ISTRUTTORI DEL CORSO DI SICUREZZA PER NAVI CISTERNA ADIBITE AL TRASPORTO DI PRODOTTI CHIMICI.

Laureato in ingegneria navale o laureato in ingegneria con almeno cinque anni di insegnamento in macchine marine e/o servizi ausiliari di bordo ovvero con esperienza specifica acquisita per almeno cinque anni presso industrie navali o presso istituti, anche statali o parastatali, operanti nel settore.

Laureato in discipline nautiche docente di sicurezza e/o arte navale con almeno cinque anni di insegnamento in tali materie.

Medico specializzato in igiene e/o medicina del lavoro.

Capitano di lungo corso con esperienza acquisita in periodo recente di almeno cinque anni di navigazione in qualità di comandante o di primo ufficiale su navi destinate al trasporto di merci pericolose, di cui almeno due su navi cisterna adibite al trasporto di prodotti chimici.

Capitano di macchina con esperienza acquisita in periodo recente di almeno cinque anni di navigazione in qualità di direttore o di primo ufficiale di macchina su navi destinate al trasporto di merci pericolose, di cui almeno due su navi cisterna adibite al trasporto di prodotti chimici.

Chimico di porto iscritto nel registro di cui all'art. 68 del codice della navigazione o chimico con idonea esperienza nel settore degli idrocarburi.

ALLEGATO D

MODELLO DI ATTESTATO DEL CORSO DI SICUREZZA PER NAVI CISTERNA ADIBITE AL TRASPORTO DI PRODOTTI CHIMICI.

....

(denominazione dell'istituto, ente o società)
(name of the school)

CORSO DI SICUREZZA PER NAVI CISTERNA ADIBITE AL TRASPORTO DI PRODOTTI CHIMICI

(chemical tankers safety course)

Si certifica che il sig. ....
We hereby that Mr.

nato a .... il .... iscritto nelle matricole
born in on entered in the registers

del compartimento marittimo di .... al n. ....
of the Marine Compartment of n.

ha frequentato dal .... al ....
has attended from to

con esito favorevole il corso di sicurezza per navi cisterna adibite al trasporto di prodotti chimici
with positive results the chemical tankers safety course

presso .... autorizzato dal Ministero della
at authorized by Ministry of

marina mercantile con dispaccio n. .... in data ....
Merchant Marine with despatch n. dated

Tale corso si è svolto ai sensi della Reg. V/2 della Convenzione IMO STCW/78 e secondo le modalità di cui al D.M. 31 luglio 1991.
The above mentioned training course has taken place in accordance with Reg. V/2 of IMO STCW/78 Convention and in compliance with the procedures of the M.D. July 31, 1991.

Data del rilascio .... Registrato col n. ....
Date of issue Registered n.

Il Direttore del corso
course Director

....

Il Presidente della commissione di esami
President of examination commission

....

(Rappresentante del Ministero della marina mercantile)
(Representative of Ministry of Merchant Marine)

Si certifica che il sig. ....
We hereby that Mr.

ha effettuato a bordo di navi cisterna adibite al trasporto di prodotti chimici un periodo di pratica di due mesi sotto la direzione e la supervisione di un ufficiale responsabile del carico comprensivo di trasferimenti del carico sia per la caricazione sia per la discarica.
has effected two months training on board chemical tankers under the direction and supervision of an officer responsible for the cargo, included cargo transfers, both loading and discharging.

Il comandante del porto
The harbour Master

....

91A3862

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

Modificazioni agli statuti del Monte dei Paschi di Siena e della annessa sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche ed impianti di pubblica utilità.

Con decreto ministeriale dell'8 agosto 1991 sono state approvate le modifiche degli articoli 12, 17, 18 e 28 dello statuto del Monte dei Paschi di Siena, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Siena, nonché la modifica dell'art. 3 dello statuto dell'annessa sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche ed impianti di pubblica utilità.

91A3852

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Istituzione della sezione arte dei metalli e dell'oreficeria presso l'Istituto statale d'arte di Grottaglie

Con decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1990, registrato alla Corte dei conti il 20 giugno 1991, registro n. 19, foglio n. 23, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro, viene istituita, presso l'I.S.A. di Grottaglie, a decorrere dall'anno scolastico 1986-87, una sezione di arte dei metalli e dell'oreficeria con annessi i laboratori di arte applicata per il cesello e sbalzo, arte applicata per l'incisione e incastonatura e arte applicata per la fusione e smalti e ne viene approvata la tabella organica.

91A3808

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina dei commissari liquidatori e dei componenti il comitato di sorveglianza della Banca di Girgenti, in Agrigento

Il governatore della Banca d'Italia, con provvedimento del 13 agosto 1991, ha nominato i dottori Benedetto Ciuffa e Luigi Gaspari commissari liquidatori ed i dottori Lucio di Piazza e Salvatore Furnari e il prof. avv. Salvatore Maccarone componenti il comitato di sorveglianza della Banca di Girgenti, società per azioni, in Agrigento, in liquidazione coatta amministrativa.

91A3842

Autorizzazione alla Banca di Girgenti in Agrigento, in liquidazione coatta amministrativa, a cedere le attività e passività costituenti l'azienda bancaria al Credito emiliano, in Reggio Emilia.

Con provvedimento del governatore della Banca d'Italia 14 agosto 1991 la Banca di Girgenti, società per azioni, con sede in Agrigento, in liquidazione coatta amministrativa, è stata autorizzata a cedere le attività e passività costituenti l'azienda bancaria al Credito emiliano, società per azioni, con sede in Reggio Emilia, in conformità delle deliberazioni assunte in data 14 agosto 1991 dai commissari liquidatori della Banca di Girgenti e dall'organo amministrativo del Credito emiliano.

91A3856

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Prezzi massimi al consumo dei prodotti petroliferi

(Comunicato della segreteria)

In attuazione del provvedimento CIP n. 26/1982 del 6 luglio 1982, e successive modifiche ed integrazioni, visti i provvedimenti n. 36/1990 del 16 novembre 1990, n. 1/1991 del 15 gennaio 1991, n. 13/1991 del 24 aprile 1991 e n. 20/1991 del 31 luglio 1991, si comunicano i prezzi massimi al consumo comprensivi delle imposte dei sottoelencati prodotti petroliferi, riferiti ai corrispondenti prezzi medi europei, ricavati dai dati trasmessi dalla Direzione energia della CEE il 27 agosto 1991 e praticabili dalla data di pubblicazione del presente comunicato nella *Gazzetta Ufficiale* secondo la normativa vigente ai livelli di scambio previsti dal richiamato provvedimento:

1) *Carburanti.*

Benzina super	L./lt	1.535
Benzina super senza piombo	»	1.480
Benzina normale	»	1.485
Benzina agricola	»	319
Benzina pesca e piccola marina	»	1.437
Gasolio autotrazione	»	1.130
Gasolio agricoltura	»	331
Petrolio agricoltura	»	320
Gasolio pesca e piccola marina	»	304
Petrolio pesca e piccola marina	»	294

2) *Prodotti da riscaldamento:*

Prezzi massimi in contanti per vendite superiori a 2.000 litri (gasolio e olio combustibile fluido) e per vendite in canistri da 20 litri, franco negozio (petrolio):

		Fasce provinciali				
		A	*B*	*C*	*D*	*E*
Gasolio	L./lt	1.088	1.093	1.098	1.103	1.108
Petrolio	»	813	818	823	828	833
Olio comb.le fluido	L./kg	585	590	595	600	605

Fasce provinciali:

A) Ancona, Cagliari, Caserta, Catania, Livorno, Napoli, Palermo, Pisa, Ravenna e Siracusa.

B) Avellino, Bari, Benevento, Brindisi, Caltanissetta, Chieti, Enna, Firenze, Genova, Isernia, Latina, La Spezia, Lecce, Lucca, Padova, Pesaro, Pescara, Pistoia, Pordenone, Roma, Rovigo, Salerno, Savona, Taranto, Teramo, Treviso, Venezia.

C) Ascoli, Alessandria, Asti, Campobasso, Cremona, Massa Carrara, Forlì, Frosinone, Grosseto, Imperia, Macerata, Milano, Oristano, Pavia, Piacenza, Ragusa, Siena, Trapani, Udine, Vicenza, Viterbo.

D) Agrigento, Arezzo, Belluno, Bergamo, Brescia, Bologna, Como, Cuneo, Ferrara, Foggia, Gorizia, Mantova, Matera, Messina, Modena, Novara, Nuoro, Parma, Perugia, Potenza, Reggio Emilia, Rieti, Sassari, Terni, Torino, Trieste, Varese, Vercelli, Verona.

E) Aosta, Bolzano, Catanzaro, Cosenza, L'Aquila, Reggio Calabria, Sondrio, Trento.

Maggiorazioni dei prodotti da riscaldamento:

Bacino lagunare di Venezia	L./lt	18
Comuni oltre 1.000 mt s.l.m.	»	15
Isole minori	»	23

Fino al 16 settembre 1991 le aziende distributrici al consumo sono autorizzate a maggiorare i prezzi dei prodotti da riscaldamento di L./lt 7.

Le suddette maggiorazioni sono da intendersi in L./kg quando riferite all'olio combustibile fluido.

Per consegne fino a 2.000 litri i prezzi dei prodotti da riscaldamento sono determinati dal libero mercato.

91A3875

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

L. 1.200